



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1477**

Delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo

# Indice

1. DDL S. 1477 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 1477 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	18
1.3.1. Sedute .....	19
1.3.2. Resoconti sommari .....	21
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	22
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 118 (pom.) del 12/11/2019 .....	23
1.3.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020 .....	31
1.3.2.1.3. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 124 (pom.) del 15/01/2020 .....	43
1.3.2.1.4. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 01/07/2020 .....	51
1.3.2.1.5. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 167 (pom.) del 01/07/2020 .....	52
1.3.2.1.6. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 168 (pom.) del 07/07/2020 .....	55
1.3.2.1.7. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 169 (pom.) del 14/07/2020 .....	64
1.3.2.1.8. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020 .....	72
1.3.2.1.9. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom.) del 12/01/2021 .....	75
1.3.2.1.10. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 251 (pom.) del 18/05/2021 .....	78
1.3.2.1.11. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 257 (pom.) del 03/06/2021 .....	81
1.3.2.1.12. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021 .....	84

## **1. DDL S. 1477 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1477

**XVIII Legislatura**

---

Delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo

**Titolo breve:** *Armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco*

---

Iter

**3 giugno 2021:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1477**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

**Massimiliano Romeo** ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

**Paolo Arrigoni** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Luigi Augussori** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Alberto Bagnai** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Claudio Barbaro** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Giorgio Maria Bergesio** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Stefano Borghesi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Simone Bossi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Luca Briziarelli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Francesco Bruzzone** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Roberto Calderoli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Maurizio Campari** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Massimo Candura** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Maria Cristina Cantu'** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Marzia Casolati** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Stefano Corti** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **William De Vecchis** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Antonella Faggi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Roberta Ferrero** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Sonia Fregolent** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Umberto Fusco** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Tony Chike Iwobi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Michelina Lunesu** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Raffaella Fiormaria Marin** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Roberto Marti** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Enrico Montani** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Tiziana Nisini** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Andrea Ostellari** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Giuliano Pazzagli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Emanuele Pellegrini** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Pasquale Pepe** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Simona Pergreffi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Cesare Pianasso** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Simone Pillon** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Daisy Pirovano** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Pietro Pisani** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Mario Pittoni** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Nadia Pizzol** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Stefania Pucciarelli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Ripamonti** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Erica Rivolta** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Gianfranco Rufa** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Maria Saponara** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Saviane** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Rosellina Sbrana** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Armando Siri** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Donatella Tesei** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Tosato** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Gianpaolo Vallardi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Manuel Vescovi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Cristiano Zuliani** ( [L-SP-PSd'Az](#) )  
**Matteo Salvini** ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 27 settembre 2019)  
**Stefano Candiani** ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 27 settembre 2019)  
**Erika Stefani** ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 15 gennaio 2020)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

## Presentazione

Presentato in data **30 agosto 2019**; annunciato nella seduta n. 147 del 9 settembre 2019.

Classificazione TESEO

VIGILI DEL FUOCO , CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

## Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), TRATTAMENTO ECONOMICO (Art.1), INDENNITA' DI RISCHIO (Art.1), TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (Art.1), FORZE DI POLIZIA (Art.1), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.1), VOLONTARIATO (Art.1), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.1, 3, 7, 8), PARERI PARLAMENTARI (Art.1), COMITATO NAZIONALE DELL' ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA (Art.2), PROVINCE (Art.2), SPETTACOLO (Art.3), LAVORO STRAORDINARIO (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI (Art.3), IMPIANTI E SERVIZI ANTINCENDI (Artt.4, 7), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.4), CONTRAVVENZIONI (Art.4), MANUTENZIONE (Art.5), TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Art.6), FONDI DI BILANCIO (Art.7), AEROPORTI E SERVIZI AEROPORTUALI (Art.7), CANONI E DIRITTI AEROPORTUALI (Art.7), CENTRI E ISTITUTI DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE (Art.8), REGOLAMENTI (Art.8), MANTOVA (Art.8), NAPOLI (Art.8), DEMANIO MILITARE (Art.9), IMMOBILI (Art.9), PROTEZIONE CIVILE (Art.9)

## Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Luigi Augussori \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 15 gennaio 2020) .

## Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 16 ottobre 2019. Annuncio nella seduta n. 156 del 16 ottobre 2019.

Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1477

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1477

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEO**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BERGESIO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **CORTI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **LUNESU**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **SIRI**, **TESEI**, **TOSATO**, **VALLARDI**, **VESCOVI**, **ZULIANI**, **SALVINI** e **CANDIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 2019

Delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo

Onorevoli Senatori. - Ricorre quest'anno l'ottantesimo anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il regio decreto n. 333 del 1939 ha, infatti, unificato i « civici pompieri » dando luogo alla nascita del Corpo nazionale. Il presente disegno di legge, con il quale si intende avviare un percorso per il superamento delle notevoli disuguaglianze retributive e previdenziali tuttora sussistenti tra gli ordinamenti delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco e per consentire di effettuare interventi normativi volti a migliorare ulteriormente la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assume, in relazione a tale importante traguardo, un evidente, dovuto riconoscimento del servizio prestato dai vigili del fuoco sin dalla loro fondazione.

L'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del disegno di legge intende in primo luogo assicurare, attraverso lo strumento della delega, il superamento delle attuali differenze retributive e previdenziali degli operatori del soccorso pubblico rispetto ad altri corpi dello Stato. Esse non sono ulteriormente giustificabili alla luce della delicatezza ed essenzialità delle funzioni svolte dagli operatori del soccorso pubblico, come programmaticamente riconosciuto dallo stesso legislatore con l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010.

Giova, infatti, rammentare il riconoscimento della specificità del ruolo assegnato al personale del comparto « soccorso pubblico », introdotto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2009, n. 2, e ribadito dal sopra citato articolo 19 della legge n. 183 del 2010, il quale riconosce detta specificità alle Forze armate, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della definizione degli ordinamenti e della tutela economica, pensionistica e previdenziale.

Il Ministero dell'interno, infatti, attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolge complesse e variegate funzioni riservate allo Stato che rispondono ad esigenze fondamentali di tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. Le attività di soccorso pubblico e di prevenzione incendi, come gli altri compiti assegnati al Corpo nazionale, quali ad esempio quelli di difesa civile e di protezione civile, sono indicativi della rilevanza degli obiettivi perseguiti da questo Corpo dello Stato, che fa dell'immediata operatività delle proprie strutture e dell'elevatissima professionalità del proprio personale gli elementi cardine della sua organizzazione.

Non va, peraltro, dimenticato che il Corpo è stato chiamato a fronteggiare maggiori oneri funzionali in virtù di recenti interventi normativi come, ad esempio, la lotta attiva agli incendi boschivi dopo l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato o l'assunzione di un fondamentale ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi, sancito anche nel nuovo codice della protezione civile, nonché i più onerosi impegni che scaturiscono dalle nuove direttive sulla sicurezza integrata in occasione di pubbliche manifestazioni.

L'intervento si propone, quindi, come obiettivo quello di giungere, attraverso la modifica ordinamentale operata con il ricorso allo strumento della delega legislativa a fronte della complessità tecnica della materia, a delineare un trattamento economico adeguato e proporzionato che tenga conto delle specifiche qualifiche e funzioni attribuite agli appartenenti al Corpo nazionale e dell'inquadramento retributivo di maggior favore riconosciuto, per compiti e funzioni equivalenti, al personale della Polizia di Stato.

Tale esigenza si pone in termini oramai non più rinviabili anche in relazione al fatto che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, si è venuto a compiere un complesso processo di riordino, avviato con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che ha riguardato sia il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale, sia la revisione dell'ordinamento del personale dei vigili del fuoco.

Al riguardo, si sottolinea come dai rinnovati profili che hanno interessato le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, è conseguito, oltre all'ottimizzazione in termini di efficienza ed efficacia delle missioni istituzionali svolte, anche un incremento delle responsabilità e dei relativi rischi a carico del personale e, quindi, la necessità di ridefinire un assetto ordinamentale capace di corrispondere appieno all'esigenza di garantire alla collettività una risposta sempre più professionale e qualitativamente adeguata ad ogni situazione di emergenza.

Si deve sottolineare che gli elementi di differenziazione attualmente riscontrabili tra gli ordinamenti retributivi del soccorso pubblico e della sicurezza risalgono, in parte, anche alla scelta operata dal legislatore di far confluire il Corpo nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 2005, nel settore del pubblico impiego privatizzato - nell'ambito del comparto contrattuale delle aziende e delle amministrazioni autonome dello Stato - con conseguente diversificazione, tra le categorie di personale di cui trattasi, dei profili afferenti alla struttura retributiva, al sistema di progressione economica e alle procedure di rinnovo negoziale.

In effetti, a far data dal ritorno al regime pubblicistico del rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale ad opera del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in vigore dall'1° gennaio 2006, il trattamento economico rientra tra le materie oggetto di negoziazione di primo e secondo livello nell'ambito del comparto autonomo « vigili del fuoco e soccorso pubblico » riservato specificamente alla categoria, risultando pertanto naturalmente inapplicabili le previsioni normative e contrattuali afferenti al sistema indennitario di altri comparti del pubblico impiego, quali quello della sicurezza dedicato agli appartenenti della Forze di polizia.

La situazione deve anche tenere conto del transito, dal 1° gennaio 2017, di alcune unità di personale provenienti dal soppresso Corpo forestale dello Stato e quindi in precedenza appartenenti al comparto sicurezza e al correlato specifico ordinamento retributivo e pensionistico, che ha comportato una ancor più evidente disparità di trattamento tra personale appartenente allo stesso Corpo.

Appare, pertanto, necessario pervenire, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie allo scopo destinate, al necessario allineamento economico e previdenziale del Corpo ai profili di disciplina, di maggior favore, caratterizzanti il sistema retributivo e previdenziale del personale dei comparti attigui, superando i *gap* economici tra le due categorie di personale.

Pur nella consapevolezza della specificità che accomuna il Corpo nazionale alle Forze di polizia e alle Forze Armate nell'ambito del personale statale in regime pubblicistico, la proposta normativa non prevede l'ingresso del personale nel comparto di contrattazione della pubblica sicurezza. Ciò in quanto la completa autonomia negoziale riconosciuta dal 2006 ai vigili del fuoco consente di garantire adeguatamente forme di tutela economica e previdenziale che siano profilate alle necessità e alle urgenze particolari del proprio settore di intervento, non sempre coincidenti e conciliabili con il quadro



di contesto operativo e di missione istituzionale della Polizia di Stato, ciò che non sarebbe ulteriormente praticabile a fronte di una eventuale confluenza nel medesimo comparto negoziale. Si prevede di intervenire anche sulla situazione retributiva del personale del Corpo che espleta attività tecnico-professionali, il cui profilo ordinamentale è stato profondamente ridefinito con le modifiche apportate dal citato decreto legislativo n. 127 del 2018.

Il proposto adeguamento normativo riguarda anche la disciplina previdenziale, atteso che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla vigente normativa in materia, non fruisce di una serie di benefici pensionistici goduti invece dal personale delle Forze di polizia, oltre ad avere - per taluni profili professionali - requisiti di accesso alla pensione più penalizzanti.

Gli interventi di armonizzazione previsti alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge determinano, in un'ottica di complessivo efficientamento dell'attività svolta dal personale dei vigili del fuoco, anche la contestuale rivisitazione, espressamente richiamata nella lettera *c)*, delle modalità di effettuazione dei servizi di istituto del Corpo nazionale anche al fine di aggiornare le disposizioni, alcune delle quali molto risalenti nel tempo, che disciplinano l'attività del personale, come ad esempio quelle in materia di orario di servizio, nel rispetto della fonte giuridica e, in taluni casi, anche della natura contrattuale delle medesime disposizioni.

Per quanto concerne il punto di cui alla lettera *d)* oggetto della delega, si rende innanzitutto necessario un ulteriore intervento correttivo ed integrativo dei decreti legislativi 13 ottobre 2005, n. 217, 8 marzo 2006, n. 139, 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti e di ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia per apportare alcune correzioni dovute alla presenza, fisiologica in un testo così complesso e corposo, di refusi od errori anche di carattere terminologico, sia soprattutto per l'esigenza di intervenire ulteriormente su alcune tematiche concernenti funzioni, compiti e ordinamento del personale del Corpo nazionale in ordine alle quali è, nel frattempo, maturata una più approfondita riflessione.

Si fa riferimento, ad esempio, all'esigenza di affrontare in maniera radicale il fenomeno dell'accelerazione dell'aumento dell'età media del personale operativo in servizio: i vigili del fuoco, assieme ai capi squadra e ai capi reparto, per un totale di circa 30.000 unità, che costituiscono la « forza d'urto » della macchina del soccorso, hanno già oggi un'età media molto elevata: 50 anni e 8 mesi. Tale criticità è dovuta soprattutto alle distorsioni dell'attuale sistema di reclutamento dei vigili del fuoco: tempi elevati tra un concorso e l'altro, graduatorie con migliaia di idonei non vincitori più volte prorogate fino all'esaurimento delle stesse, assunzioni dilatate nel tempo di persone con un'età oramai nettamente superiore rispetto al momento in cui hanno partecipato alla selezione ed effettuato le prove di idoneità, una stabilizzazione in corso senza limiti di età, consentendo l'ingresso di persone anche prossime all'età pensionabile. Un'ulteriore esigenza è dovuta alla necessità di recuperare quella manualità che, con il tempo, si è persa a vantaggio di una formazione più teorica che pratica. La casistica degli interventi di soccorso è infinita e richiede, fin dall'inizio della vita professionale del vigile del fuoco, una vasta capacità operativa per la quale è vitale l'impiego di tecniche attinenti a settori diversi quali meccanico, idraulico, elettrico, edile e di falegnameria.

Tali considerazioni portano l'amministrazione a considerare imprescindibile individuare un nuovo sistema di selezione e assunzione del vigile del fuoco, costruito su misura non solo per invertire il processo di invecchiamento del personale, ma anche per rendere sempre più funzionale ed efficiente la « macchina del soccorso ». Un sistema, cioè, che sia: semplice (pochi passaggi con tempi certi), selettivo (verifiche continue, con esami intermedi e finale), concludente (con cadenza annuale e limitato al numero dei posti da coprire, in modo da non generare graduatorie con migliaia di idonei) e che garantisca l'ingresso di giovani. Si tratta, quindi, di dar vita ad una vera e propria « Scuola » del vigile del fuoco, attraverso la frequenza di un corso della durata complessiva di diciotto mesi suddivisi in due momenti, il primo dedicato ad acquisire elementi sui mestieri propedeutici all'attività di vigile del fuoco e il secondo dedicato alle discipline del soccorso tecnico urgente.

Si ritiene che la migliore selezione e formazione di tale personale vada considerata come un prezioso investimento per l'intera collettività. Infatti, l'ingresso di personale più giovane e più formato potrà assicurare un ritorno positivo in termini di migliori prestazioni, di maggiore capacità e manualità

operativa e un tempo atteso di vita lavorativa più ampio, con conseguente allungamento anche dei tempi del *turn-over* e quindi generando, in prospettiva, un risparmio non indifferente in termini di investimento nel tempo. Altro obiettivo che occorre perseguire nel ripensare il sistema di selezione è connesso all'esigenza di garantire l'effettiva permanenza dei neo assunti nelle sedi di prima assegnazione. Ciò alla luce della non omogenea distribuzione delle provenienze geografiche degli aspiranti e della conseguente costante necessità di garantire pari livelli di operatività a tutte le sedi del Corpo.

Un altro importante settore in cui si ritiene necessario intervenire riguarda la ridefinizione dei compiti e della disciplina normativa della componente volontaria del Corpo nazionale.

Infatti, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attuativo del progetto di riordino del Corpo nazionale recato dalla legge delega 7 agosto 2015, n. 124, è intervenuto anche sul complesso di norme che disciplinano tale componente, prevedendo, tra l'altro, che i volontari del Corpo nazionale, già iscritti nell'unico elenco tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, potessero chiedere l'iscrizione in appositi nuovi elenchi distinti in due tipologie, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo stesso e ha rimesso allo stesso personale la scelta in ordine all'elenco di futura iscrizione. Attualmente risultano iscritti in tali elenchi circa 20.000 volontari. Si sottolinea anche che il citato decreto ha disposto che l'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche è ad esaurimento, con la conseguenza che non sono consentiti nuovi ingressi e che nel giro di alcuni anni tale figura di volontario scomparirà.

Si pone, pertanto, l'esigenza di una riconfigurazione dell'assetto normativo che disciplina i volontari dei vigili del fuoco che tenga conto delle novità introdotte, atteso che l'amministrazione ha da sempre avvertito l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario, ma, anzi, di valorizzarle. Nella stessa ottica di implementare le potenzialità offerte dal mondo del volontariato interessato a partecipare alla vita, non solo operativa, del Corpo nazionale, la norma fa espresso riferimento anche alla possibilità di coinvolgere nella famiglia del volontariato dei vigili del fuoco altre figure, capaci di esprimere ulteriori apporti sia professionali, sia di rappresentanza dei valori e della cultura del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Un'ulteriore tematica espressamente indicata nella proposta concerne l'esigenza di completare il percorso di integrazione del personale transitato dal Corpo forestale dello Stato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ha disciplinato l'istituzione dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento delle 390 unità di personale del Corpo forestale trasferite al Corpo nazionale, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, individuati a suo tempo nella tabella B allegata al citato decreto legislativo. L'inquadramento nei ruoli e nelle qualifiche appositamente istituite ha determinato l'impiego di tale personale esclusivamente per le funzioni connesse alla lotta attiva contro gli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi. Si sottolinea che al predetto personale sono applicate le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.

Successivamente, con il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, il personale AIB in possesso del brevetto di pilota e del brevetto di specialista di aeromobile è confluito nel nuovo ruolo del personale aeronavigante istituito per il Corpo nazionale, uscendo pertanto dai ruoli ad esaurimento. Tale inquadramento comporterà che il predetto personale aeronavigante non è più limitato solo allo svolgimento delle attività AIB ma, attraverso un percorso di « standardizzazione » già in atto, potrà essere utilizzato anche per tutte le attività di soccorso aereo dei vigili del fuoco. L'obiettivo è stato quello di un uso più efficiente di quelle risorse umane e strumentali a suo tempo transitate dal Corpo forestale dello Stato, nonché di una più completa integrazione e di un più diretto coinvolgimento di tale personale. Analogo obiettivo ci si propone di raggiungere attraverso la delega normativa in argomento per il restante personale AIB attualmente in servizio, pari a 331 unità, di cui 84 aeronaviganti.

Il comma 2 della proposta definisce la procedura di adozione dei decreti legislativi delegati,

prevedendo la possibilità di ulteriori 90 giorni, rispetto al termine di un anno per l'adozione, per permettere di acquisire i pareri delle Commissioni parlamentari competenti se espressi nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, per concludere la procedura.

Il comma 3 consente di adottare disposizioni correttive e integrative entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.

I commi 4, 5 e 6 contengono le disposizioni di copertura finanziaria.

L'articolo 2 della proposta intende assicurare un più sistematico coinvolgimento dei Comandanti dei vigili del fuoco nelle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica anche in relazione ai dispositivi e alle misure da porre in essere per evitare o quanto meno attenuare le conseguenze di eventi che richiedono una necessaria ottica di sicurezza integrata, ricomprendente profili attinenti sia alla *security* che alla *safety*.

Da qui l'opportunità di prevedere un aggiornamento delle disposizioni che disciplinano la composizione di detto organismo con la proposta volta ad integrarne la compagine laddove si evidenzino tali necessità.

In stretto collegamento con tale disposizione, l'articolo 3, in relazione ad eventi di grande richiamo e di massimo afflusso di folla che richiedano una significativa azione di rafforzamento degli ordinari presidi attraverso l'impiego di unità aggiuntive e di figure specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede la possibilità di contribuzione da parte dei privati ai maggiori costi della sicurezza, in linea con la più recente evoluzione delle forme di *partnership* pubblico-privato e in analogia a quanto già previsto all'articolo 3 del decreto legge n. 119 del 2014 a copertura dei maggiori costi della *safety* nelle manifestazioni sportive.

Poiché le norme che disciplinano funzioni e compiti del Corpo nazionale già contemplano servizi effettuati a titolo oneroso, con tariffe e procedure da tempo consolidate e ben conosciute dagli operatori nel campo del pubblico spettacolo, si è individuato, al comma 2, un analogo strumento normativo per determinare anche i corrispettivi dei predetti maggiori costi della *safety*.

L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006, che disciplina le sanzioni penali e la sospensione dell'attività in caso di inadempimento degli obblighi di sicurezza antincendio da parte del titolare di una delle attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi.

Con il decreto legislativo n. 97 del 2017 è stata riformulata la fattispecie relativa all'oggetto della condotta omissiva punita (omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e omessa presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio).

Si ritiene ora necessario completare il processo di aggiornamento della normativa sanzionatoria in materia di prevenzione incendi, allineandola a quella già vigente per i luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 301 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dove è prevista l'attivazione del meccanismo di depenalizzazione disciplinato dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Con il comma 3-*bis* viene quindi introdotta, per le contravvenzioni previste dall'articolo 20 e cioè in caso di omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, una causa di estinzione del reato quando si tratta di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che non siano luoghi di lavoro.

Tale causa consiste nell'adempimento, entro un determinato termine, alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale organo di vigilanza, allo scopo di eliminare la violazione accertata e, quindi, conseguire comunque l'obiettivo di adeguare l'attività alle norme di prevenzione incendi.

Ai fini dell'estinzione del reato viene, inoltre, previsto il pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata.

Le norme richiamate dispongono anche che gli organi di vigilanza riferiscano, in ogni caso, all'autorità giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito della verifica dell'adempimento prescritto.

Ciò consentirebbe, innanzitutto, di garantire ragionevolezza e parità di trattamento tra situazioni

assolutamente sovrapponibili, come i reati per violazioni agli obblighi di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, già assistiti dal meccanismo del decreto legislativo n. 758 del 1994, ed i reati per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi non qualificabili come luogo di lavoro come, ad esempio, autorimesse, centrali termiche, edifici civili, deposito di gas GPL ad uso domestico, eccetera.

La proposta, in secondo luogo, permetterebbe di semplificare la procedura sanzionatoria, da un lato applicando il principio del *favor rei*, dall'altro consentendo di attivare un meccanismo virtuoso volto a conseguire l'obiettivo prioritario di incentivare il titolare a ripristinare il bene leso e cioè a mettere l'attività in condizioni di sicurezza antincendio, anche quando tale attività non è inserita in un contesto lavorativo.

Inoltre, si permetterebbe di uniformare le procedure delle strutture territoriali del Corpo nazionale a valutazioni giudiziarie, già espresse in alcune sedi, che già hanno consentito il ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 758 del 1994 anche nei casi di attività che non si configurano come luoghi di lavoro.

La norma proposta, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, individua, infine, la destinazione dei maggiori proventi introitati a seguito dell'applicazione delle sanzioni in argomento comminate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il sistema di individuazione e canalizzazione dei maggiori introiti verrà attuato similmente ai citati introiti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (istituzione di un codice tributo *ad hoc* correlato ad uno specifico capitolo di entrata e puntuale verbalizzazione in sede di elevazione della sanzione), ciò allo scopo di disporre in corso d'anno alla riassegnazione delle sole somme relative ai maggiori proventi, salvaguardando in tal modo il livello ordinario degli attuali introiti per l'Erario. Pertanto, in merito a quest'ultimo aspetto si evidenzia la neutralità finanziaria della disposizione, specificando che la riassegnabilità dei proventi originati dalla sanzione non altera i saldi di bilancio poiché essi rappresentano una nuova fonte di entrata che viene finalizzata al miglioramento dei livelli di sicurezza e prevenzione antincendio.

Il comma 2 introduce una norma transitoria che assicura la sanzionabilità in via amministrativa delle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge purché il procedimento penale non sia già stato definito.

Il sistema del cosiddetto « manutentore unico » introdotto dall'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha attribuito all'Agenzia del demanio il processo decisionale degli interventi manutentivi sugli immobili dello Stato e sugli immobili di proprietà di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato, si è rivelato assolutamente inadeguato a soddisfare i fabbisogni manutentivi delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ad assicurare la funzionalità di tali strutture, che, per le missioni istituzionali chiamate a svolgere, non possono essere assimilate agli altri immobili utilizzati dalle citate Amministrazioni dello Stato.

Difatti, l'attuale procedura prevede l'esclusione dell'utilizzo del sistema del « manutentore unico » limitatamente ai casi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 (interventi di piccola manutenzione ed adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro) e alle ipotesi di imprevedibili ed indifferibili esigenze di pronta operatività di cui al comma 2-*bis* del medesimo articolo.

Ciò comporta che al di fuori delle citate ipotesi, riferite a pochi e limitati casi la cui risoluzione non costituisce una risposta soddisfacente rispetto al complesso delle esigenze manutentive delle sedi del Corpo stesso, affidate al cosiddetto « manutentore unico », non è possibile intervenire tempestivamente ed autonomamente, come pur il Corpo nazionale sarebbe in condizioni di fare, dovendo al contrario utilizzare il sistema in argomento, con l'inserimento della richiesta nell'apposito « Portale » in cui confluiscono le richieste di tutte le altre amministrazioni pubbliche. Ciò con inevitabili ripercussioni sui tempi degli interventi manutentivi, per la realizzazione dei quali potrebbero occorrere anche diversi anni.

Detto sistema paralizza l'immediatezza della realizzazione delle opere che, al contrario, potrebbe

essere garantita da una gestione in autonomia da parte del Corpo nazionale degli interventi in argomento.

Pertanto, la modifica proposta intende escludere totalmente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco da tale disciplina, analogamente a quanto già previsto per altre amministrazioni, anch'esse evidentemente caratterizzate dalla peculiarità delle funzioni esercitate.

L'intervento normativo che si propone è rafforzato dalle note e indiscutibili competenze tecniche ed ingegneristiche dei vigili del fuoco, unitamente alla capacità degli uffici tecnici di valutare gli interventi da effettuare e di dirigere gli stessi.

Peraltro, si rileva che tenere per lungo tempo le sedi in attesa di interventi necessari, oltre che riflessi negativi sulla funzionalità delle stesse e quindi sulle attività delle Corpo (soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile), genera anche un diffuso malcontento, con riflessi sul benessere nei luoghi di lavoro, sovente portato all'attenzione dalle rappresentanze del personale, che, per i vincoli posti dalla norma sul « manutentore unico », non può essere gestito dall'amministrazione.

Si soggiunge che le strutture operative del Corpo nazionale, unitamente alle dotazioni dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale degli operatori, risultano determinanti ai fini della percezione dell'immagine del Corpo da parte dell'opinione pubblica.

Pur essendo questa Amministrazione pienamente consapevole del criterio di razionalizzazione della spesa pubblica, che ha determinato il legislatore a innovare la gestione delle manutenzioni statali, è necessario evidenziare come tale sistema sia, ad oggi, caratterizzato da estrema incertezza, estenuanti tempi di istruttoria da parte del Demanio, che si traducono, nella stragrande maggioranza dei casi, nella mancata realizzazione degli interventi richiesti e nel conseguente intralcio all'attività di soccorso. Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, che nell'anno 2016, nella regione Lazio su 94 richieste inserite nel relativo portale istituito presso l'Agenzia del demanio da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sono stati effettuati solo 2 interventi, mentre in Lombardia a fronte di 104 richieste inserite non è stato ancora eseguito nessun intervento. In detti casi le richieste non soddisfatte nell'anno di inserimento sono confluite in coda a quelle programmate per l'anno successivo, con evidenti ulteriori slittamenti dei tempi di realizzazione. Nell'allegata tabella, elaborata con dati desunti dal portale dell'Agenzia del demanio, è indicato lo stato delle richieste di manutenzione delle sedi del Corpo nazionale relativo al triennio 2017-2019.

Le modifiche introdotte con l'articolo 5 consentirebbero, quindi, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di gestire, in piena autonomia e con tempestività, gli interventi manutentivi presso le proprie sedi, affidando le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ai propri uffici tecnici.

Ciò consentirebbe, altresì, anche una più concreta realizzazione delle ineludibili esigenze di oculata gestione della spesa pubblica in quanto la procrastinazione dei lavori di manutenzione, peraltro mai valutabile *ex ante* dalle amministrazioni interessate, determina in ogni caso l'accentuarsi del deperimento di strutture o impianti già compromessi, con conseguente, intuitivo aggravio dei costi degli interventi e, quindi, degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Ai fini sopra illustrati, la proposta è corredata della richiesta di riallocazione, a partire dal 2020, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, delle somme confluite all'Agenzia del demanio a seguito dell'attivazione del sistema del manutentore unico. Tali somme sono individuate nella relazione tecnica.

Altro obiettivo che occorre perseguire nel processo di efficientamento dell'attività del personale del Corpo è connesso all'esigenza di garantire l'effettiva permanenza nelle sedi di assegnazione per un congruo periodo di tempo. Ciò alla luce della non omogenea distribuzione delle provenienze geografiche dei dipendenti e della conseguente costante necessità di garantire pari livelli di operatività a tutte le sedi del Corpo. L'articolo 6 introduce, pertanto, una nuova disposizione al decreto legislativo n. 217 del 2005, prevedendo il principio che il personale debba aver prestato almeno due anni di effettivo ed ininterrotto servizio nella stessa sede prima di poter presentare domanda di trasferimento. In tal modo si ritiene di aver trovato il giusto punto di equilibrio tra le esigenze dell'amministrazione di garantire un omogeneo livello di funzionalità in tutte le sedi di servizio e le legittime aspirazioni del

personale di chiedere il trasferimento in una sede più gradita. La disposizione si applica anche al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui all'articolo 7 del presente disegno di legge sono volte a ridefinire il quadro normativo che regola la compartecipazione economica dell'utenza e delle società concessionarie aeroportuali al sostenimento dei costi del servizio antincendio negli aeroporti da parte dello Stato.

Detta riscrittura si rende oltremodo necessaria per superare le censure contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 2018. In tale sede la Corte, infatti, nell'affermare che « il contributo al fondo antincendi presenta tutte le caratteristiche del tributo » ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Vi è al tempo stesso l'esigenza di aggiornare la misura dell'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti a carico dell'utenza destinata al Corpo nazionale, in ragione della sempre crescente complessità e onerosità del dispositivo di *safety* messo in campo dal Ministero dell'interno nelle sedi aeroportuali.

La norma pertanto prevede, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, un incremento da 0,50 a 0,75 centesimi di euro della citata addizionale e destina alla medesima finalità il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e alimentato dalle società concessionarie aeroportuali in proporzione al traffico comunque generato, di 30 milioni di euro annui.

Nel medesimo articolo viene prevista la possibilità da parte delle società concessionarie aeroportuali, che alla data del 31 dicembre 2019 non abbiano provveduto ovvero abbiano parzialmente provveduto all'alimentazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di poter estinguere il relativo debito erariale versando all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al 70 per cento dell'importo complessivamente dovuto.

Detta somma deve intendersi a saldo stralcio ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa con espressa rinuncia a tutte le azioni giudiziali future o eventualmente già intraprese.

L'articolo 8 mira a corrispondere alla avvertita esigenza di assicurare una adeguata cornice istituzionale alle numerose raccolte di documenti, materiale vario e automezzi riguardanti la storia dei vigili del fuoco che sono faticosamente tenute insieme, alimentate e curate da associazioni di vigili del fuoco in congedo in varie parti del Paese. Si fa riferimento alle collezioni di cimeli, attrezzature e documenti, solitamente ospitate in locali di pertinenza di alcune sedi di servizio, quali quella di Napoli, ma anche ubicate in siti di prestigio come quella di Mantova, ospitata all'interno del compendio del Palazzo ducale, che testimoniano, pur nell'evoluzione tecnica dei mezzi impiegati, l'immutato spirito di sacrificio del vigile del fuoco. Al fine, quindi, di tenere insieme e valorizzare il cospicuo patrimonio storico che tali raccolte rappresentano, la disposizione, proprio in occasione dell'ottantesimo anniversario della costituzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dà vita all'Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco, che formalmente le riconosce e le collega in un unico circuito, con il duplice obiettivo di riconoscere gli sforzi di chi le ha sin qui tenute in vita e di assicurare loro un futuro maggiormente strutturato. Il comma 2, infatti, demanda ad un apposito decreto ministeriale la concreta disciplina dell'Istituto, della sua organizzazione e delle sue modalità di funzionamento, prevedendo anche la possibilità di individuarne ulteriori sedi, al fine di valorizzare in futuro altre raccolte di analogo pregio come, ad esempio, quelle di Roma Ostiense, di Mese in Valchiavenna o di Milano, per citarne alcune.

Le esigenze logistiche del Corpo nazionale richiedono periodicamente il reperimento di idonei siti ove ubicare nuove sedi di servizio o ricollocare sedi già esistenti e non più funzionali. L'utilizzo, infatti, di strutture già asservite all'uso governativo ed il loro ricondizionamento per le nuove esigenze appare ben più agevole rispetto all'individuazione di apposite aree e alla successiva costruzione dei manufatti che comporta necessariamente tempi lunghi di realizzazione. L'articolo 9 affronta, pertanto, il tema del riutilizzo dei beni immobili del demanio militare dismessi dal Ministero della difesa e riconsegnati all'Agenzia del demanio, ai sensi dell'articolo 307, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La norma costituisce, quindi, un vincolo di prelazione su tali beni dismessi che viene esteso, per omogeneità di interessi, a tutte le strutture operative statali del Servizio nazionale della protezione civile, individuate dall'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. In ultima analisi, la

disposizione comporta unicamente la verifica della persistenza di un interesse pubblico all'utilizzo del bene prima che lo stesso sia assoggettato alle procedure di valorizzazione e privatizzazione previste dall'ordinamento.

Con l'articolo 10 si provvede poi conseguentemente ad abrogare, a decorrere dall'entrata in vigore del presente disegno di legge le vigenti disposizioni in materia di partecipazione ai costi del servizio antincendio negli aeroporti, in relazione alle novità introdotte con l'articolo 7. Si tratta, in particolare, dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituito dall'articolo 7 del presente disegno di legge e dell'articolo 4, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che ha finalizzato le risorse del fondo istituito con la richiamata legge n. 296 del 2006 all'alimentazione del patto per il soccorso pubblico per migliorare la qualità del servizio prestato dal personale del Corpo nazionale e della speciale indennità operativa per il servizio di soccorso espletato all'esterno, generando un notevole contenzioso con la maggior parte delle società aeroportuali, tuttora in essere.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Delega per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti « sicurezza » e « vigili del fuoco e soccorso pubblico » e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di polizia, nonché di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti e di ordinamento del personale del medesimo Corpo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) fermo restando l'impianto normativo vigente che fa rientrare il trattamento economico tra le materie oggetto di negoziazione di primo e secondo livello nell'ambito del comparto autonomo « vigili del fuoco e soccorso pubblico », individuazione del trattamento retributivo adeguato e proporzionato ai compiti e alle funzioni degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo in particolare conto dei rischi connaturati alle missioni del soccorso pubblico e della prevenzione e dello spegnimento degli incendi, ivi compreso il completamento degli interventi di progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia, e considerando l'attività svolta dalla componente non operativa dei vigili del fuoco;
- b) progressiva estensione di specifici istituti previsti dal regime previdenziale in vigore per il personale appartenente alle Forze di polizia, dando priorità a quello relativo alla maggiorazione della base pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
- c) in relazione agli interventi di cui alle lettere a) e b), contestuale rivisitazione dell'organizzazione dei servizi di istituto al fine di ottimizzare le attività svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) individuazione di disposizioni correttive e integrative delle disposizioni concernenti funzioni, compiti e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui ai decreti legislativi 13 ottobre 2005, n. 217, e 8 marzo 2006, n. 139, nonché dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127, anche al fine di prevedere un nuovo sistema di assunzione dei vigili del fuoco che garantisca l'ingresso di giovani adeguatamente selezionati e specificamente formati attraverso un corso della durata complessiva di diciotto mesi suddivisi in due momenti, il primo dedicato ad acquisire elementi sui mestieri propedeutici all'attività di vigile del fuoco e il secondo dedicato alle discipline del soccorso tecnico urgente, di ridefinire l'ordinamento e i compiti svolti dalla componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che svolge attività operativa e di favorire l'ingresso di altre figure di volontari portatrici di ulteriori esperienze e capaci di rappresentare i valori e la cultura del medesimo Corpo, nonché di completare il percorso di integrazione del

personale transitato dal Corpo forestale dello Stato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, a livello nazionale, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi al Consiglio di Stato per il parere che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Con uno o più decreti legislativi da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

4. Al fine di adottare i decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. Nel caso in cui dall'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 derivino maggiori oneri rispetto alla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 20 della legge  
1° aprile 1981, n. 121)*

1. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il comitato è altresì composto dal comandante dei vigili del fuoco per la trattazione di questioni di ordine e sicurezza pubblica per le quali è necessario acquisire valutazioni tecniche attinenti a profili di pubblica incolumità, di soccorso pubblico e di difesa civile. »;

b) al terzo comma, le parole: « del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, » sono soppresse.

Art. 3.

*(Contributo alle spese per i dispositivi integrativi di soccorso pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche)*

1. Una quota non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione di manifestazioni pubbliche, per le quali, in presenza di peculiari condizioni di criticità, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, dispone l'attivazione di un dispositivo integrativo di soccorso pubblico, è destinata, mediante riassegnazione, a finanziare i costi sostenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare la pubblica incolumità in occasione degli eventi medesimi, ivi compresi i costi delle ore di lavoro



straordinario.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di cui al comma 1 effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'aggiornamento delle tariffe, determinate su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 4.

*(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3-bis. Alle contravvenzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, quando si tratta di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che non siano luoghi di lavoro. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente comma sono riassegnate al pertinente programma di spesa del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza e prevenzione antincendio ».

2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Art. 5.

*(Esclusione dalla disciplina del manutentore unico per le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « e le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

b) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco confluiti ai fondi di cui al successivo comma 6. »;

c) al comma 2-bis, le parole: « , il Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono soppresse.

Art. 6.

*(Modifica al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)*

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo l'articolo 231 è inserito il seguente articolo: « Art. 231-bis. - *(Trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)* - 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasferito a domanda ad una sede di servizio diversa rispetto a quella di cui all'articolo 6, comma 3, può partecipare ad una nuova procedura di mobilità ordinaria solo ove questi abbia prestato effettivamente ed ininterrottamente servizio in tale sede per un periodo non inferiore a due anni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 7.

*(Fondo per il funzionamento del servizio antincendi negli aeroporti)*

1. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata a decorrere dall'anno 2020, di 0,75 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e alimentato dalle società concessionarie aeroportuali in proporzione al traffico aereo comunque generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra i programmi di spesa del centro di responsabilità « Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per le esigenze di funzionamento del servizio antincendi negli aeroporti da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Le società concessionarie aeroportuali che alla data del 31 dicembre 2019 non abbiano provveduto ovvero abbiano parzialmente provveduto all'alimentazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono estinguere il relativo debito erariale provvedendo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al 70 per cento dell'importo complessivamente dovuto, a saldo stralcio ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa con espressa rinuncia a tutte le azioni giudiziali future o eventualmente già intraprese.

Art. 8.

*(Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di tutelare e valorizzare le raccolte di documentazione, materiali e mezzi riguardanti la storia dei vigili del fuoco, di assicurarne l'arricchimento e la custodia e di promuoverne la pubblica fruizione, è fondato l'Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco, avente sede, in prima applicazione, a Mantova e a Napoli.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco e possono essere individuate ulteriori sedi territoriali in cui si articola lo stesso.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 80.000 per l'anno 2020 e a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

4. È autorizzata l'iscrizione in bilancio, mediante riassegnazione nel programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, delle eventuali somme versate all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di liberalità, volte alla tutela ed alla valorizzazione dell'Istituto di cui al comma 1.

Art. 9.

*(Impiego dei beni immobili non più utilizzati dal Ministero della difesa per le esigenze del Servizio nazionale della protezione civile)*

1. All'articolo 307, comma 4, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per essere assegnati, con priorità rispetto ad ogni altra destinazione e a domanda, per le esigenze delle strutture operative statali del Servizio nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 13 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai fini della loro riconversione a sedi di servizio ».

Art. 10.

*(Disposizioni finali)*

1. Per effetto di quanto previsto all'articolo 7, sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti disposizioni:

- a)* articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b)* articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1477  
**XVIII Legislatura**

---

Delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo

**Titolo breve:** *Armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 118 \(pom.\)](#)

12 novembre 2019

[N. 123 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2020

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 124 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2020

[N. 93 \(pom.\)](#)

1 luglio 2020

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 167 \(pom.\)](#)

1 luglio 2020

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 168 \(pom.\)](#)

7 luglio 2020

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 169 \(pom.\)](#)

14 luglio 2020

[N. 173 \(ant.\)](#)

5 agosto 2020

[N. 212 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

[N. 251 \(pom.\)](#)

18 maggio 2021

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 257 \(pom.\)](#)

3 giugno 2021

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 307 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**



# 1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 118 (pom.) del 12/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019**  
**118ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Crimi.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

## **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è concordato di convocare in audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, Myria Vassiliadou, coordinatore anti tratta dell'Unione europea.

Inoltre, si è convenuto, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza del Senato di poter iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, in costanza di sessione di bilancio, il disegno di legge n. **876** e connessi (vittime del dovere), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 126, comma 12, del Regolamento.

Si è stabilito, quindi, di proseguire, nel corso della prossima settimana, il ciclo di audizioni sul disegno di legge n. **388** (priorità di esercizio dell'azione penale).

Infine, si è convenuto di iniziare - non appena conclusa la sessione di bilancio - l'esame in sede referente del disegno di legge n. **1477**, recante delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo.

La Commissione prende atto.

Il **PRESIDENTE** sospende la seduta, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

*La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,45.*

## **SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, da parte del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, è stata chiesta la pubblicità dei lavori della seduta odierna e la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (limitatamente alle parti di competenza)

- (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Rapporto favorevole sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole sulla Tabella 8)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 novembre.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*) si sofferma sull'articolo 45 del disegno di legge di bilancio, che prevede la concessione, a decorrere dal 2020, di contributi a favore delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici. Rileva, tuttavia, che l'Osservatorio permanente giovani-editori, da circa vent'anni, non solo distribuisce alle scuole copie di diversi quotidiani per metterli tra loro a confronto, ma si occupa anche della formazione degli insegnanti. Si tratta di un'attività meritoria, svolta gratuitamente e senza contributi pubblici, per incoraggiare i giovani ad accostarsi alla lettura dei quotidiani.

Pertanto, le risorse stanziata dalla norma citata, che peraltro non sarebbero sufficienti a coprire l'intero onere, costringendo così le scuole a sostenere il restante 20 per cento della spesa, potrebbero essere investite in modo più oculato, per esempio per incoraggiare la diffusione dell'abbonamento ai giornali, al fine di sostenere il settore dell'editoria.

Il vice ministro CRIMI, dopo aver ringraziato il senatore Cangini per l'interessante spunto di riflessione offerto, sottolinea che l'Osservatorio giovani-editori è composto da 18 testate giornalistiche italiane, oltre a fondazioni e imprese sociali, e si pone l'obiettivo, particolarmente degno di considerazione, di educare i giovani alla lettura critica.

Pertanto, assicura il proprio impegno affinché le risorse stanziata siano destinate a incrementare i lettori dei quotidiani, incentivando gli studenti di ogni ordine e grado all'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) ringrazia il rappresentante del Governo per aver accolto la segnalazione del senatore Cangini. In ogni caso, annuncia che il Gruppo Forza Italia predisporrà una proposta emendativa in materia, in attesa di quella che eventualmente il Governo intenderà presentare.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*), dopo aver espresso apprezzamento per l'attività svolta dall'Osservatorio giovani-editori, sostiene la necessità di tenere in considerazione la proposta del senatore Cangini, che ringrazia per aver stimolato la riflessione su un aspetto così interessante, sul quale peraltro il rappresentante del Governo ha già assicurato il proprio impegno.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che gli studenti hanno la possibilità di accedere gratuitamente a quotidiani e periodici anche presso le biblioteche comunali. Pertanto, sarebbe opportuno sviluppare una sinergia tra scuole e biblioteche, per raggiungere risultati più efficaci e utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 17 del disegno di legge di bilancio, ritenendo ampiamente insufficienti le risorse stanziare, pari a soli 25 milioni di euro, 10 dei quali peraltro spostati da un altro capitolo comunque relativo al comparto sicurezza. Sarebbe necessaria, invece, una dotazione di 220 milioni, che si propone di stanziare con il disegno di legge n. [1477](#), a prima firma del senatore Romeo, di cui è stato chiesto l'incardinamento nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza.

Il vice ministro CRIMI osserva che, sebbene le risorse stanziare non siano particolarmente consistenti, per la prima volta si è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito Fondo finalizzato alla valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che potrà essere finanziato con successivi provvedimenti. In questo modo, si intende avviare un percorso di armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di Polizia, che richiederà certamente tempi lunghi per l'attuazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione. Comunica altresì che sono stati presentati due ordini del giorno riferiti alla sezione I del disegno di legge di bilancio e un emendamento riferito alla tabella 8, pubblicati in allegato.

Il vice ministro CRIMI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1586 sez. I/1/1 e G/1586 sez. I/2/1, che risultano accolti dal Governo.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 109.tab.8.1.1.

Il relatore [PARRINI](#) (*PD*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 109.tab.8.1.1.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede incidentalmente un chiarimento sulla portata modificativa della proposta presentata e poi ritirata dal senatore Garruti.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) precisa che l'emendamento proponeva di incrementare i fondi per la missione 5 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, spostandoli dalla missione 6 dello stesso stato di previsione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", al fine di allineare gli stanziamenti a quelli già previsti per l'anno in corso.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), formula un rapporto favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le parti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Tabella 2), formula quindi un rapporto favorevole, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione dei rapporti.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) dichiara il proprio voto favorevole. Sottolinea l'importanza del rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato - previsto all'articolo 7 del disegno di legge e pari a poco più di 22 miliardi per gli anni dal 2020 al 2034 - con particolare

riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, cui si aggiungono ulteriori risorse previste dall'articolo 11 del disegno di legge per lo sviluppo del *Green new deal*.

Sottolinea che, sebbene i fondi stanziati per il comparto pubblico non risultino sufficienti per il rinnovo contrattuale, sono da considerare anche le misure sullo scorrimento delle graduatorie, l'incremento di 48 milioni della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti delle Forze di polizia e lo stanziamento di 25 milioni annui per il Fondo per la valorizzazione del Corpo dei vigili del fuoco, cui si aggiunge l'incremento di 2 milioni annui per il lavoro straordinario dei Vigili del fuoco.

Quanto agli acquisti della pubblica amministrazione, invece, ritiene che vi siano ancora ampi margini di intervento: infatti, nonostante i progressi compiuti con il ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati attraverso la Consip, in molti casi le amministrazioni periferiche disattendono queste procedure di razionalizzazione degli acquisti.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) esprime un giudizio complessivamente negativo, in quanto si tratta di una manovra realizzata in deficit, volta soltanto a sterilizzare l'IVA per il 2020 e - parzialmente - per il 2021, composta da interventi di scarso rilievo che non possono risolvere in modo organico i problemi strutturali.

Inoltre, si registra un innalzamento della pressione fiscale per 5 milioni di euro, mentre nulla è stato previsto per il Mezzogiorno, nonostante il recente rapporto allarmistico diffuso dallo Svimez. A fronte di questo quadro preoccupante, si è preferito confermare le misure di carattere assistenziale, che risultano insufficienti per il contrasto della povertà e costituiscono un disincentivo alla ricerca di un posto di lavoro.

Quanto al settore della giustizia, lamenta l'assenza di interventi per le strutture carcerarie e per il personale e il parco automezzi della polizia penitenziaria, a fronte di normative che favoriscono la permanenza in carcere, nonostante la possibilità di ricorrere a misure alternative.

Anche nello stato di previsione del Ministero dell'interno non vi sono interventi di rilievo per le Forze di polizia. Pertanto, a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dichiara il proprio voto favorevole, esprimendo particolare apprezzamento per gli stanziamenti per il lavoro straordinario e le competenze accessorie delle Forze di polizia, i rinnovi contrattuali, l'istituzione del Fondo per la valorizzazione dei Vigili del fuoco, l'estensione dell'utilizzo delle risorse del cosiddetto Fondo Africa ai Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori, i fondi previsti per le elargizioni in favore delle vittime del dovere. A suo avviso, tali interventi sono coerenti con la politica del Governo.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene non convincenti molti aspetti della manovra di bilancio. In particolare, rileva la diminuzione dei contributi per i Comuni, che risultano quasi dimezzati rispetto a quelli previsti dal precedente Governo, in esito a un percorso di confronto con gli enti locali.

Ribadisce che lo stanziamento di 25 milioni per il Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per quanto apprezzabile, è ampiamente insufficiente rispetto alle necessità del settore. Ritiene, quindi, che gli interventi previsti - con la sola eccezione di alcune misure già varate dal precedente Governo - non offrano una visione di prospettiva, ma consentano semplicemente la sopravvivenza di un Governo e una maggioranza costituitisi in modo estemporaneo.

A nome del Gruppo, quindi, dichiara un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione e approvata la proposta di rapporto favorevole, avanzata dal relatore Garruti, sulla Tabella 2 del disegno di legge di bilancio.

È quindi posta in votazione e approvata la proposta di rapporto favorevole, avanzata dal senatore

Parrini, sulla Tabella 8 del disegno di legge di bilancio.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE  
PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-2022  
(1586 - TABELLA 2) LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA**

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonché l'allegata tabella 2, premesso che

si valuta con favore l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato (con particolare riguardo a profili come economia circolare, decarbonizzazione, riduzione delle emissioni, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, innovazione ad elevata sostenibilità), con una dotazione complessiva di circa 22,3 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034;

si esprime un giudizio positivo sull'assegnazione di risorse ai Comuni per contribuire a loro investimenti in opere pubbliche, in specifici settori;

si valuta positivamente l'introduzione dell'obbligo, per le pubbliche amministrazioni - allorché rinnovino gli autoveicoli in dotazione - di procedere in misura non inferiore al 50 per cento mediante l'acquisto o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati a energia elettrica o ibrida (nei limiti delle risorse di bilancio a legislazione vigente);

si valutano con favore alcuni incrementi di risorse per il rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché l'autorizzazione della spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l'avvio di azioni, iniziative e progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana (in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea);

si esprime altresì un giudizio positivo sulle disposizioni volte a estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione, nonché sugli interventi di razionalizzazione in materia di *Data Center* ed ICT;

si esprime condivisione in merito ad alcuni stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare gli stanziamenti dedicati, entro la missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», al programma «Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio», nel cui ambito in particolare si collocano due azioni, relative alla "Promozione e garanzia delle pari opportunità e alla "Tutela delle minoranze linguistiche";

tra gli ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si segnalano, in particolare: nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Sicurezza democratica», il capitolo relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica che espone una previsione di competenza di circa 791 milioni di euro per il 2020, circa 802 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2021 e 2022; nella missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», il programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», con una determinazione per il 2020 pari a 224,4 milioni di euro;

altri programmi di spesa suscettibili di richiamo sono, infine: trasferimenti alla Corte dei conti, pari a

circa 320 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022; stanziamenti dedicati entro la missione «Comunicazioni» al programma «Sostegno al pluralismo dell'informazione», la cui dotazione in termini di competenza per il 2020 ammonta a 203,7 milioni di euro (con un rifinanziamento delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente di circa 20 milioni di euro); stanziamenti dedicati entro la missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» al programma «Garanzia dei diritti dei cittadini», che per il 2020 ammontano a 143,8 milioni di euro, o al programma «Tutela della *privacy*», con 30,1 milioni di euro per il 2020, formula un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO  
PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-2022  
(1586 - TABELLA 8)**

La Commissione, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonché l'allegata tabella 8,

premessi che

si valuta con favore l'incremento di 48 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, nonché l'incremento di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio imprevedibili e indilazionabili dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

si valuta positivamente l'istituzione di un Fondo - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - finalizzato alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di polizia. La dotazione prevista per tale Fondo è di 25 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020; si esprime un giudizio positivo sulla previsione che estende l'utilizzo delle risorse del cosiddetto "Fondo Africa" ai Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori, segnalando che a tale Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per il 2022. Si tratta del "Fondo per interventi straordinari per il rilancio del dialogo con i Paesi africani per le rotte migratorie", istituito nel bilancio del Ministero degli affari esteri dalla legge di bilancio 2017, che viene ridenominato "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori";

tra le ulteriori disposizioni, si segnala, in particolare, la previsione che le somme versate dal CONI nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata siano riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze al programma «Prevenzione del rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2020. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

si valuta positivamente l'autorizzazione, per il 2019, al Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel capitolo relativo al pagamento delle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti;

in materia di immigrazione, si segnala l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2020, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza, nonché l'autorizzazione, per il 2020, al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le

variazioni compensative di bilancio, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza;

si segnala inoltre l'autorizzazione ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza», al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS S.p.A e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori;

sono autorizzate, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese finali pari a (in termini di competenza): 25.648,6 milioni di euro per il 2020, 25.350,9 milioni di euro per il 2021 e 25.790,8 milioni di euro per il 2022;

si rileva che, rispetto alle previsioni iniziali del bilancio 2019, sulla missione «Ordine pubblico e sicurezza», si registra un incremento di circa 232 milioni di euro, sulla missione «Soccorso civile», un incremento di circa 123 milioni di euro e sulla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", un decremento di circa 349 milioni di euro;

rispetto invece al bilancio a legislazione vigente 2019, le poste di bilancio si mantengono all'incirca in linea, salvo che per la missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», per la quale il decremento risulta più marcato, pari a circa 342 milioni di euro;

si osserva, infine, che la maggior entità delle risorse stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'interno viene assorbita dalla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», comprendente gli stanziamenti per i trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali, che rappresenta circa il 47 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo, formula un rapporto favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [1586](#)

**G/1586 sez. I/1/1**

[Corbetta](#)

Il Senato,

premessi che:

le vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, nonché ai familiari, anche superstiti, godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407;

all'atto pratico, si riscontrano molteplici problemi di carattere applicativo della norma;

il principio della trasparenza risulta di grande rilevanza in materia di collocamento obbligatorio a garanzia dell'effettività della tutela del diritto al lavoro delle categorie protette, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 54 decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale",

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa di propria competenza affinché siano garantite le assunzioni obbligatorie delle categorie protette sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, rispettando per qualifica e funzioni il titolo di studio e le professionalità possedute;

per le categorie protette, le amministrazioni indichino con cadenza annuale sul proprio sito istituzionale: a) la dotazione organica distinta per aree o categorie; b) il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'art. 18 della legge 68/1999; c) il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria; d) le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con

indicazione del tipo di avviamento al lavoro;

in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, siano applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.

**G/1586 sez. I/2/1**

[Corbetta](#)

Il Senato,

al fine di dare spessore, valore e rappresentanza alla posizione della vittima di reato che deve essere tenuta in considerazione nelle diverse attività istituzionali, normative, giudiziarie e sociali al fine di non comprometterne e comprimerne i diritti, interessi e ragioni, nella prospettiva del bene comune, della certezza della pena e della sicurezza nazionale;

analizzare e studiare tutte le condizioni di natura culturale, sociale, normativa (sostanziale e processuale) che afferiscono alle vittime di reato e che incidono sulla posizione soggettiva delle stesse, con l'obiettivo di proporre modifiche normative volte a migliorarne la condizione e la considerazione, impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero della giustizia - con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - il Tavolo di lavoro per le vittime di reato, composto dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero delle finanze, da rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e della Polizia Penitenziaria, dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell'istruzione, dal Ministero dei beni culturali e da Associazioni senza scopo di lucro, rappresentative delle vittime.

Art. 109

**109.tab.8.1.1**

[Garruti](#)

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Flussi migratori, intervento per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2021:

CP: + 200.000

CS: + 200.000

2022:

CP: + 200.000

CS: + 200.000

*Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 6 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - programma: 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti modificazioni:*

2021:

CP: - 200.000

CS: - 200.000

2022:

CP: - 200.000

CS: - 200.000



# 1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020**  
**123ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*La seduta inizia alle ore 16.*

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare o proseguire - nel corso delle prossime sedute - l'esame dei seguenti provvedimenti, già iscritti all'ordine del giorno:

disegno di legge costituzionale n. **1440** e connessi (estensione elettorato per il Senato);

disegno di legge costituzionale n. **83** e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente);

disegno di legge costituzionale n. **388** (priorità di esercizio dell'azione penale);

disegno di legge costituzionale n. **1089** (iniziativa legislativa popolare e *referendum*);

disegno di legge n. **876** e connessi (vittime del dovere);

disegno di legge n. **1144** e connessi (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio);

disegno di legge n. **859** e connessi (Disposizioni in materia di operazioni elettorali);

disegno di legge n. **897** (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private);

disegno di legge n. **1351** (lingua dei segni italiana (LIS) e lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni).

Si è inoltre concordato di avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. **1477**, recante delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo, come peraltro già stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 12 novembre 2019.

Si è altresì deciso di proseguire l'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, in riferimento alla quale è ancora da completare il ciclo di audizioni previste.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) informa, inoltre, che il senatore Pagano si è fatto latore di una proposta di indagine conoscitiva - presentata dal senatore Gasparri - sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD), dopo aver espresso l'orientamento favorevole del Gruppo PD allo svolgimento di una procedura informativa su tali argomenti, chiede di conoscere quale impostazione i presentatori intendano dare all'indagine conoscitiva, al fine di arricchirla con ulteriori proposte.

Il [PRESIDENTE](#) comunica, infine, che è stato assegnato alle Commissioni 1ª e 13ª riunite l'Atto del Governo n. 137 (schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile). Poiché il termine per l'espressione del parere è fissato per il 1º febbraio prossimo, avverte che attiverà gli opportuni contatti con la Presidenza della 13ª Commissione per concordare la programmazione dei lavori.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica**, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

**(307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni**

**(1022) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica**

**(1116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato**

**- e petizione n. 99 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 31 emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1440](#)

Art. 01

**01.1**

[Corbetta](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

«Art. 01.

1. Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto i sedici anni di età"».

Art. 1

## 1.1

[Modena](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.2

[Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

## 1.3

[Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno."

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

#### 1.4

##### [Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il-Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

## 1.5

### [Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

## 1.6

### [Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

#### **1.7**

##### Calderoli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *1.* Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

#### **1.8**

##### Calderoli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

#### **1.9**

##### Calderoli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

#### **1.10**

##### Calderoli

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

#### **1.11**

[Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

**1.12**

[Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

**1.13**

[Corbetta](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Articolo 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno."»

**1.14**

[Calderoli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno."».

**1.15**

[Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- *bis.*

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

6. L'articolo 85 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni».

## 1.16

### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinesimo"».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.»

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni.",

8. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

9. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

12. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

## 1.17

### [Calderoli](#)



*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- **bis**.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.».

7. All'articolo 86 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

## 1.18

### Calderoli

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- **bis**.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.»

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

7. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta

comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

8. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

9. All'articolo 91 della Costituzione le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

## 1.19

### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

5. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

6. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

7. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

8. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

9. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

10. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

## 1.20

### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».*

*Conseguentemente, aggiungere infine il seguente articolo:*

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero",

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

### 1.21

[Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:*

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

### 1.22

[Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

### 1.23

[Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

### 1.24

[Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

### 1.25

#### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

### 1.26

#### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

### 1.27

#### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

### 1.28

#### [Parrini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Marcucci](#), [Perilli](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Sudano](#)

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: "hanno compiuto il quarantesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età"».

### 1.29

#### [Fazzolari](#), [La Russa](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

### 1.30

#### [Calderoli](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

# 1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 124 (pom.) del 15/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020**  
**124ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi e il sottosegretario di Stato per l'interno Crimi.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica**, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

**(307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni**

**(1022) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica**

**(1116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato**

**- e petizione n. 99 ad essi attinente**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell' 8 gennaio.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore Corbetta ha ritirato gli emendamenti 01.1 e 1.13. Circa la valutazione di ammissibilità degli emendamenti, rileva come tutte le proposte in esame presentino un collegamento con l'oggetto del provvedimento: in particolare, la quasi totalità di questi intervengono sul tema, strettamente correlato e contenuto nell'articolo 58, dell'estensione dell'elettorato passivo per il Senato.

Numerose proposte accompagnano tale modifica a una revisione di altri istituti costituzionali: poiché le modifiche alla Costituzione, ancorché puntuali e limitate, devono essere considerate anche in chiave di sistema, ritiene preferibile non dichiarare inammissibile nessuno degli emendamenti presentati.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) manifesta sorpresa per la decisione adottata dal Presidente sull'ammissibilità degli emendamenti, in netto contrasto con la linea estremamente rigida seguita in occasione della discussione del disegno di legge costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. Alcune delle proposte ammesse al voto contengono infatti interventi molto incisivi che modificano in profondità l'assetto costituzionale dello Stato, introducendo, ad esempio, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Gli emendamenti che modificano la denominazione del Senato hanno invece carattere palesemente ironico: ammetterli, a proprio avviso, lede la stessa dignità dell'istituzione parlamentare. In conclusione, invita il Presidente a riconsiderare il proprio giudizio.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), associandosi al senatore Parrini, ritiene che la modifica all'articolo 58, oggetto del provvedimento, non sia in alcun modo collegabile alla proposta di modificare l'articolo 83 sull'elezione del Capo dello Stato, che porterebbe, per il tramite di un disegno di legge di tutt'altro oggetto, a una modifica della forma di governo: così facendo ci si assumerebbe una grave responsabilità di fronte al Paese.

Il senatore [MARCUCCI](#) (PD) manifesta sorpresa per la decisione del Presidente, a proprio avviso di natura politica, e si associa alle richieste di spiegazioni avanzate. Denunciando l'incoerenza con le determinazioni assunte al riguardo su altre revisioni costituzionali, auspica possa esserci un ripensamento.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) esprime sconcerto per la determinazione, soprattutto alla luce del precedente del disegno di legge del numero dei parlamentari: avanza anche l'ipotesi che la generalizzata declaratoria di ammissibilità sia in ultima analisi finalizzata a ironizzare sul provvedimento. Preannunciando che nel corso dell'esame in Assemblea si rivolgerà al Presidente del Senato, chiede che il Presidente possa riconsiderare i criteri adottati.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) si dichiara stupito per le posizioni della maggioranza: il venir meno del principale profilo di differenziazione fra le due Camere non può infatti rimanere privo di conseguenze. La stessa elezione diretta del Capo dello Stato, oggetto di alcuni emendamenti, è infatti coerente con l'elezione a suffragio non più ristretto ma universale del Senato, così come l'abbassamento dell'età per accedere alla carica è coerente con l'ampliamento dell'elettorato passivo. Tuttavia, propone che il Presidente svolga un supplemento di riflessione in raccordo con il Presidente del Senato: qualora, all'esito dell'ulteriore istruttoria, dovesse emergere un'ipotesi di inammissibilità su alcune delle proposte del proprio Gruppo, si dichiara favorevole a un preventivo ritiro.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) si dichiara recisamente contrario ad ogni tipo di rinvio della votazione, auspicando, peraltro, che la decisione assunta non fosse adottata proprio nel tentativo di provocarlo.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del dibattito svolto e delle richieste avanzate, dispone una breve sospensione per svolgere ulteriori valutazioni.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,30)*

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) invita la maggioranza a una maggiore coerenza, dato che alcuni degli emendamenti dichiarati inammissibili in occasione dell'esame del disegno di legge

costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari erano volti addirittura a introdurre il bicameralismo differenziato. Sottolinea che le proposte a sua firma, considerate non attinenti alla materia in esame, avevano valenza politica, in quanto intendevano in realtà enunciare alcuni obiettivi della Lega, per esempio l'introduzione dell'elezione diretta del Capo dello Stato.

In ogni caso, al fine di superare la situazione di *impasse*, ritira gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.30.

Riformula, invece, l'emendamento 1.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, il cui tenore è simile a quello dell'emendamento 1.28.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di aggiungere la propria firma e quella del senatore Grassi e della senatrice Bongiorno.

Il senatore [MARCUCCI](#) (PD), per consentire che si proceda a una unica votazione, riformula l'emendamento 1.28 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.14 (testo 2).

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.28 (testo 2).

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI) illustra l'emendamento del proprio gruppo 1.29, volto anch'esso ad estendere l'elettorato passivo per il Senato agli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno. Dal momento che la proposta è di tenore analogo, ma non identica, agli emendamenti 1.14 (testo 2) e 1.28 (testo 2), la riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico a questi ultimi.

Il relatore [PARRINI](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e favorevole sugli identici emendamenti 1.14 (testo 2), 1.28 (testo 2) e 1.29 (testo 2).

Il sottosegretario CASTALDI si rimette alla Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

In assenza della proponente, il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) fa proprio l'emendamento 1.1 che, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e respinto.

Previa dichiarazione di astensione del senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), sono posti a voti gli emendamenti identici 1.14 (testo 2), 1.28 (testo 2) e 1.29 (testo 2), che risultano approvati.

La Commissione conferisce, quindi, al relatore Parrini il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1440, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, con proposta di assorbimento dei disegni di legge costituzionale n. 307, n. 1022 e n. 1116.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(876) CORBETTA ed altri. - Estensione alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo**

**(971) Simona PERGREFFI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di vittime del dovere**

**(1537) Erika STEFANI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della legalità e in ricordo delle vittime del dovere ed estensione delle provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 novembre 2019.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S), alla luce delle considerazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni informali, ritiene opportuno istituire un comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato, coordinando i tre disegni di legge all'esame.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) accoglie la proposta del relatore.

Anche il senatore [PARRINI](#) (PD) concorda.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), nell'esprimere il consenso a nome del Gruppo, chiede se sia possibile far partecipare al comitato ristretto le proponenti dei disegni di legge n. 971 e n. 1537, sebbene non facciano parte della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che ogni Gruppo potrà indicare un proprio rappresentante, eventualmente attraverso la sostituzione di un componente della Commissione per il provvedimento.

Propone quindi di fissare per le ore 12 di venerdì 17 gennaio il termine entro cui i Gruppi saranno tenuti a indicare i propri rappresentanti in seno al comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1477) ROMEO ed altri. - Delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo**  
(Esame e rinvio)

Il relatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in esame, che intende avviare un percorso per il superamento delle disuguaglianze retributive e previdenziali tuttora sussistenti tra gli ordinamenti delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e per consentire di effettuare interventi normativi volti a migliorare ulteriormente la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il provvedimento si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad assicurare il superamento delle attuali differenze retributive e previdenziali degli operatori del soccorso pubblico rispetto ad altri corpi dello Stato.

In particolare, tra i principi e criteri direttivi si prevede l'individuazione del trattamento retributivo adeguato e proporzionato ai compiti e alle funzioni dei Vigili del fuoco, tenendo in particolare conto dei rischi connaturati alle missioni di soccorso pubblico e di prevenzione e spegnimento degli incendi, ivi compreso il completamento del progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia.

Si dispone inoltre la progressiva estensione di specifici istituti previsti dal regime previdenziale in vigore per il personale appartenente alle Forze di polizia, dando priorità a quello relativo alla maggiorazione della base pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997. In un'ottica di complessivo efficientamento dell'attività svolta dal personale dei Vigili del fuoco, si



prevede anche la contestuale rivisitazione delle modalità di effettuazione dei servizi di istituto del Corpo nazionale.

Tra i principi e criteri di delega compaiono anche ulteriori interventi correttivi e integrativi dei decreti legislativi n. 217 del 2005, n. 139 del 2006, n. 97 del 2017 e n. 127 del 2018, in materia di riordino di funzioni e di ordinamento del personale del Corpo, sia per apportare alcune correzioni di refusi o di errori anche di carattere terminologico, sia per intervenire ulteriormente su alcune tematiche concernenti funzioni, compiti e ordinamento del personale. Nello specifico, si intende prevedere un nuovo sistema di assunzione che garantisca l'ingresso di giovani adeguatamente selezionati, una ridefinizione dell'ordinamento e dei compiti della componente volontaria del Corpo, nonché il completamento del percorso di integrazione del personale transitato dal Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 20 della legge n. 121 del 1981, al fine di assicurare un più sistematico coinvolgimento dei comandanti dei Vigili del fuoco nelle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'articolo 3 prevede un contributo da parte dei privati alle spese per i dispositivi integrativi di soccorso pubblico, in occasione di manifestazioni pubbliche che richiedano un rafforzamento degli ordinari presidi dei Vigili del fuoco, in analogia a quanto già previsto all'articolo 3 del decreto legge n. 119 del 2014 per le manifestazioni sportive.

L'articolo 4 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006, che disciplina le sanzioni penali e la sospensione dell'attività in caso di inadempimento degli obblighi di sicurezza antincendio da parte del titolare di una delle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi. In particolare, la disciplina prevista per l'estinzione del reato con riferimento ai luoghi di lavoro è estesa anche alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che non siano luoghi di lavoro.

L'articolo 5 novella l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di gestire, in piena autonomia e con tempestività, gli interventi manutentivi presso le proprie sedi, affidando le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ai propri uffici tecnici e sottraendole al sistema del cosiddetto "manutentore unico".

L'articolo 6 introduce un nuovo articolo nel decreto legislativo n. 217 del 2005 al fine di prevedere che il personale del Corpo debba aver prestato almeno due anni di effettivo e ininterrotto servizio nella stessa sede prima di poter presentare domanda di trasferimento.

L'articolo 7 dispone, allo scopo di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, un incremento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili pari a 0,75 centesimi di euro a passeggero e destina alla medesima finalità un fondo di 30 milioni di euro annui, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e alimentato dalle società concessionarie aeroportuali in proporzione al traffico comunque generato.

Nel medesimo articolo viene prevista la possibilità da parte delle società concessionarie aeroportuali che alla data del 31 dicembre 2019 non abbiano provveduto ovvero abbiano parzialmente provveduto all'alimentazione del fondo per i servizi antincendi negli aeroporti di cui all'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, di poter estinguere il relativo debito erariale versando all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari al 70 per cento dell'importo complessivamente dovuto. Detta somma deve intendersi a saldo e stralcio e a tacitazione di ogni diritto e pretesa con espressa rinuncia a tutte le azioni giudiziali future o eventualmente già intraprese.

L'articolo 8 prevede la fondazione dell'Istituto per la conservazione della storia dei Vigili del fuoco, con sede inizialmente a Mantova e a Napoli, al fine di tutelare e valorizzare le raccolte di documentazione, materiali e mezzi riguardanti la storia dei vigili del fuoco. Si demanda a un decreto

ministeriale la concreta disciplina dell'Istituto, della sua organizzazione e delle sue modalità di funzionamento, prevedendo anche la possibilità di individuare ulteriori sedi.

L'articolo 9 interviene in tema di riutilizzo dei beni immobili del demanio militare dismessi dal Ministero della difesa e riconsegnati all'Agenzia del demanio, riconoscendo a tutte le strutture operative statali del Servizio nazionale della protezione civile un diritto di prelazione su tali beni dismessi, ai fini della loro riconversione a sedi di servizi.

L'articolo 10, infine, dispone l'abrogazione delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione ai costi del servizio antincendio negli aeroporti, in relazione alle novità introdotte con l'articolo 7. Sebbene il testo all'esame apporti significativi miglioramenti al trattamento economico e previdenziale dei Vigili del fuoco, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni per individuare le eventuali modifiche che fossero necessarie per rispondere a ulteriori esigenze.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) esprime apprezzamento per la discussione sulle problematiche riguardanti il Corpo dei vigili del fuoco. Tuttavia, segnala che le risorse per gli incrementi delle retribuzioni dei Vigili del fuoco sono già state stanziare con la legge di bilancio 2020 recentemente approvata. Poiché il testo reca anche norme di natura ordinamentale, peraltro assegnando in materia una delega al Governo, vi è il rischio concreto di uno slittamento della valorizzazione salariale che, al contrario, potrebbe essere attuata a breve. Propone, quindi, di espungere dal testo le norme di carattere economico.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa che il disegno di legge in esame è stato presentato alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, ma si era convenuto di posticiparne l'esame dopo la sessione di bilancio. Ritiene opportuno, quindi, esaminare il testo nella sua versione originaria.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD) ribadisce che, in questo modo, si corre il rischio di posticipare la corresponsione degli aumenti retributivi - che potrebbe essere realizzata a breve - all'approvazione non solo del disegno di legge delega in esame, che reca per lo più norme di carattere ordinamentale, ma anche dei relativi decreti attuativi.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 12 di venerdì 24 gennaio il termine per l'indicazione dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REDIGENTE*

***(Doc. XXII, n. 9-bis) VALENTE ed altri - Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"***

(Discussione e rinvio)

La relatrice [MAIORINO](#) (M5S) riferisce sulla proposta di proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018 istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Sottolinea che la proroga, che sposta da febbraio 2020 alla fine della XVIII legislatura il termine per la conclusione dei lavori, appare necessaria ai fini del compimento dell'attività intrapresa dalla Commissione.

Segnala che l'attività svolta fino ad ora si è sostanziata in diversi sopralluoghi sul territorio, visite a centri antiviolenza particolarmente significativi e incontri con rappresentanti delle procure e dei tribunali, finalizzati a indagare tutti gli aspetti del fenomeno della violenza contro le donne. Al contempo, per poter evidenziare con precisione i passaggi più a rischio nei processi per violenza, la Commissione ha predisposto distinti questionari da inoltrare ai presidenti dei tribunali ordinari e dei tribunali di sorveglianza, alle procure della Repubblica, alla scuola superiore e al Consiglio superiore della magistratura, agli ordini regionali degli psicologi e al Consiglio nazionale forense. Durante lo svolgimento di queste attività, sono emerse molteplici aspettative e sono state formulate diverse richieste da parte di soggetti auditi e di operatori delle strutture visitate che rendono necessario un ulteriore approfondimento del fenomeno, in particolare sotto il profilo della sua prevenzione. Inoltre, giova ricordare che tra gli obiettivi della Commissione vi è il monitoraggio costante dei femminicidi, che necessita di un tempo sufficiente a mettere alla prova e testare il funzionamento del sistema di assistenza delle vittime e la risposta penale che viene avviata al momento della denuncia. Con la proroga in esame si intende, dunque, consentire la prosecuzione del lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione, dare spazio alle attività future delineate e procedere a una opportuna valutazione della documentazione acquisita, in vista della elaborazione della relazione conclusiva e dell'adozione delle conseguenti proposte. A tale proposito, ricorda che il termine di durata dei lavori della Commissione, coincidente nel testo originario della proposta istitutiva con il termine della legislatura, era stato ridotto a un anno nel corso dell'esame parlamentare del documento. Segnala, infine, che nella proposta di proroga la dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, comma 5, della delibera istitutiva è integrata lasciando inalterati il limite di spesa già previsto per ciascun anno fino al termine della legislatura, nonché la possibilità di integrazione della dotazione prevista dal secondo periodo del suddetto comma 5.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva il rischio che l'approvazione della proposta di proroga non avvenga tempestivamente, dato che l'insediamento della Commissione è avvenuto il 7 febbraio 2019. Si chiede se in tal caso non si potrebbe configurare l'eventualità di dover provvedere a una nuova costituzione.

Ritiene perciò opportuno, in ogni caso, che la Commissione presenti una relazione finale sull'attività svolta sinora, poiché questo rientra tra i suoi compiti istituzionali, prima di procedere all'esame della proposta di proroga, su cui peraltro - a nome del Gruppo - esprime un orientamento favorevole.

La relatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) assicura che la Commissione sarà pronta a presentare la relazione sull'attività svolta fino ad ora.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,05.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1440](#)

Art. 1

#### **1.14 (testo 2)**

[Calderoli](#), [Augussori](#), [Bongiorno](#), [Grassi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età."».

#### **1.28 (testo 2)**

[Parrini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Marcucci](#), [Perilli](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Sudano](#), [Corbetta](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età."».

**1.29 (testo 2)**

[Fazzolari](#), [La Russa](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età."».

# 1.3.2.1.4. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 01/07/2020

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 93**  
**MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020**

*Presidenza del Presidente*  
**[BORGHESI](#)**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,25*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1477  
(ARMONIZZAZIONE COMPARTI SICUREZZA E VIGILI DEL FUOCO)*

# 1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 167 (pom.) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020**  
**167ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***

***(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***

***(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVI, n. 3. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVII, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1721. Parere favorevole sul documento LXXXVI, n. 3 e parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 3)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il **PRESIDENTE** avverte che è stato presentato uno schema di relazione di minoranza dai senatori Grassi, Augussori e Vitali, pubblicato in allegato.

Il senatore **GRASSI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di relazione favorevole con condizioni e osservazioni, che il Governo dovrebbe rispettare in sede di recepimento delle direttive europee. Conclude, auspicando che il Parlamento non voglia rinunciare alla propria funzione di indirizzo e controllo nei confronti dell'Esecutivo.

Il **PRESIDENTE**, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di relazione favorevole avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato al resoconto della odierna seduta antimeridiana, che è approvata dalla Commissione.

Avverte che la proposta di relazione di minoranza sarà trasmessa alla 14a Commissione, ai sensi

dell'articolo 144-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi le proposte di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 3, e sul Documento LXXXVII, n. 3, avanzate dalla relatrice, pubblicate in allegato al resoconto della odierna seduta antimeridiana.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [1477](#) (armonizzazione comparti sicurezza e Vigili del fuoco), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

### **SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAI SENATORI GRASSI, AUGUSSORI E VITALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721**

La Commissione Affari costituzionali, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

considerato che:

nell'allegato A, il Governo ha inserito la direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, senza che siano indicati specifici principi e criteri direttivi di delega;

in particolare, all'articolo 15 prevede che il consumatore possa esercitare il diritto alla risoluzione del contratto mediante una dichiarazione al venditore in cui esprime la sua decisione di risolvere il contratto, ma non viene specificato che la risoluzione si esercita con modalità di comunicazione non più gravose di quelle adoperate per la conclusione del contratto, né si chiarisce se la risoluzione opera in via giudiziale o extragiudiziale;

nell'allegato A è stata inserita anche la direttiva (UE) 2019/713, finalizzata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, da recepire entro il 31 maggio 2021 senza che siano indicati specifici principi e criteri direttivi di delega;

in particolare, all'articolo 16, vengono incoraggiati gli Stati membri ad istituire strumenti nazionali di informazione online per facilitare l'accesso all'assistenza e al sostegno per le vittime di reati fraudolenti di cui agli articoli da 3 a 8 della medesima direttiva, senza fare cenno ad un sostegno anche economico per le spese connesse al reato subito;

nell'allegato A è stata inserita la direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, da recepire entro il 17 dicembre 2021 senza che siano indicati specifici principi e criteri direttivi di delega;

in particolare, l'articolo 6 della direttiva prevede che le persone segnalanti beneficino di protezione a norma della direttiva, a condizione che abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione, lasciando dubbi interpretativi sull'accezione di "fondati motivi", non specificando quali condizioni debbano sussistere per ritenerli tali;

nell'allegato A è stata altresì inserita la direttiva (UE) 2019/1153 - da recepire entro il 1° agosto 2021 - sull'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o

perseguimento di determinati reati;  
in particolare, all'articolo 4 si fa riferimento all'accesso e consultazione alle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti in relazione a reati gravi, senza specificare più dettagliatamente i reati a cui ci si riferisce;  
formula una relazione favorevole con le seguenti condizioni:  
provveda la Commissione di merito ad inserire un articolo aggiuntivo con principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/770 volto a chiarire che, con riferimento all'articolo 15 della direttiva, il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto mediante una dichiarazione al venditore in cui esprime la sua decisione di risolvere il contratto con modalità di comunicazione non più gravose di quelle adoperate per la conclusione del contratto e a chiarire se la risoluzione opera in via giudiziale o extragiudiziale;  
provveda la Commissione di merito ad inserire un articolo aggiuntivo con i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, relativamente all'articolo 6, per precisare i criteri di valutazione della fondatezza dei motivi alla base della protezione offerta alle persone segnalanti, specificando se il riferimento è a criteri oggettivi ovvero a criteri soggettive rimessi al giudizio della persona segnalante;  
provveda la Commissione di merito ad inserire un articolo aggiuntivo con i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1153, per specificare il tipo di reati a cui si fa riferimento all'articolo 4, laddove si racchiudono genericamente nella categoria di "reati gravi";  
e la seguente osservazione:  
valuti la Commissione di merito di inserire un articolo aggiuntivo con i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/713, relativamente all'articolo 16 riguardante assistenza e sostegno alle vittime, prevedendo la possibilità di istituire un Fondo di garanzia attivato da chi trae vantaggio dalla erogazione del servizio.



# 1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 168 (pom.) del 07/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020**  
**168ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Crimi e Mauri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 ([n. 177](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1º luglio.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni e una raccomandazione, pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia la relatrice per aver anticipato informalmente, come concordato, lo schema di parere.

Rileva con soddisfazione, inoltre, che nella bozza di parere sono stati recepiti alcuni rilievi proposti dal suo Gruppo. In particolare, sottolinea l'opportunità di prevedere, all'articolo 6, comma 2, che i componenti del tavolo interministeriale siano in possesso di competenze tecniche in materia di sicurezza cibernetica; inoltre, nella definizione di "funzioni essenziali dello Stato", dovrebbero essere inserite anche quelle di tutela ambientale o di protezione civile.

Segnala, inoltre, all'articolo 2, ove si precisa che un soggetto esercita una funzione essenziale se l'ordinamento gli attribuisce compiti rivolti ad assicurare la continuità dell'azione di Governo e degli

organi costituzionali, che sarebbe preferibile inserire la congiunzione disgiuntiva "o", per evitare che alcuni soggetti che svolgono un'attività funzionale solo all'azione di Governo restino esclusi dal novero di quelli a cui è attribuita una funzione essenziale, come l'INPS. Chiede pertanto alla relatrice di inserire questa ulteriore osservazione.

Il sottosegretario CASTALDI conviene sulla opportunità della modifica, proponendo di sostituire la congiunzione con "e/o".

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) modifica lo schema di parere nel senso indicato.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere presentato dalla relatrice, come modificato, pubblicato in allegato

*IN SEDE REFERENTE*

**(1477) ROMEO ed altri. - Delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda sinteticamente che il disegno di legge si compone di due parti: la prima, composta del solo articolo 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il superamento delle attuali differenze retributive e previdenziali degli operatori del soccorso pubblico rispetto ad altri corpi dello Stato; la restante parte, costituita dagli articoli da 2 a 9, invece, contiene norme di carattere ordinamentale.

Precisa che originariamente la copertura degli oneri era assicurata dai risparmi di spesa ottenuti in sede di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza; successivamente, con la legge di bilancio 2020 erano state stanziare risorse, per gli incrementi delle retribuzioni dei Vigili del fuoco, pari a 165 milioni di euro. Tuttavia, anche a causa dell'emergenza sanitaria, non vi erano più stati sviluppi. Recentemente, attraverso un emendamento del relatore al decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto rilancio), era stata prevista la distribuzione delle somme già stanziare con la legge di bilancio. Su tale soluzione, nel corso delle audizioni informali, sono tuttavia emerse perplessità delle organizzazioni sindacali, anche per il loro mancato coinvolgimento.

A suo avviso, con il provvedimento in titolo si può ora raggiungere l'obiettivo che non è stato conseguito con il decreto rilancio. A tale proposito, chiede al rappresentante del Governo se tale misura sia stata inserita nel testo del decreto semplificazioni, licenziato questa notte dal Consiglio dei Ministri. Ricorda, infatti, quanto sia importante provvedere quanto prima alla erogazione degli aumenti retributivi.

Il sottosegretario CRIMI conferma che la norma relativa alla valorizzazione delle retribuzioni dei Vigili del fuoco è stata inserita nel decreto semplificazioni, su proposta del ministro Lamorgese. Peraltro, nella redazione del testo sono state coinvolte anche le organizzazioni sindacali, tanto che le modalità di distribuzione dei 165 milioni di euro saranno in parte previste da una fonte di rango primario e in parte affidate alla contrattazione sindacale.

Inoltre, con il provvedimento sulle semplificazioni è stato previsto anche lo sblocco dei fondi che le organizzazioni sindacali avevano precedentemente ritenuto insufficienti.

Alla luce di queste novità, osserva che l'articolo 1 del disegno di legge in titolo perde la sua ragion

d'essere, in quanto il Governo sta già provvedendo in tema di armonizzazione retributiva del comparto dei Vigili del fuoco. Pertanto, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, in attesa che sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto semplificazioni e verificare se le misure in esso contenute siano adeguate.

In tal modo, la Commissione potrà dare il proprio contributo in materia in sede di conversione in legge del decreto semplificazioni.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, in attesa della definizione del testo del decreto semplificazioni, si potrebbe comunque fissare un termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) concorda con la proposta del rappresentante del Governo. Ritiene quindi preferibile rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge, tanto più che il testo del decreto semplificazioni è stato approvato con la formula "salvo intese" e dunque potrà essere soggetto a ulteriori modifiche, prima ancora di iniziare l'*iter* in Parlamento.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Augussori. Proprio a causa della formula "salvo intese", vi è il rischio che la norma relativa agli aumenti retributivi per i Vigili del fuoco sia modificata.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) ritiene che la proposta del Governo sia equilibrata e rispettosa del ruolo istituzionale della Commissione.

Non essendovi un orientamento unanime, il [PRESIDENTE](#) mette ai voti la proposta del rappresentante del Governo di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(865) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) sottolinea che, nel corso delle audizioni, è emerso un orientamento trasversale, dal punto di vista politico e geografico, favorevole al disegno di legge costituzionale in titolo. Considerato che sarà necessaria una doppia lettura nei due rami del Parlamento, e auspicando che sia raggiunto il *quorum* necessario per escludere il referendum confermativo, propone di fissare quanto prima il termine per la presentazione di emendamenti, al fine di accelerare l'*iter*.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con le considerazioni del relatore e assicura la disponibilità del proprio Gruppo a convergere su posizioni condivise. Anticipa che proporrà alcuni emendamenti, uno dei quali volto a modificare l'espressione "grave e permanente svantaggio naturale". Ritiene inopportuno, infatti, utilizzare l'aggettivo "permanente", perché evoca una situazione definitiva e immodificabile.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 17 di venerdì 17 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 181)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 22, della legge 7 aprile 2017, n. 47. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1° luglio.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) propone uno schema di parere favorevole con osservazione e condizioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [GRASSI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa che il giudizio sul provvedimento non è del tutto negativo, in quanto contiene, a suo avviso, alcune norme originariamente proposte dalla Lega.

Rileva tuttavia che, alla lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, si estende anche ai minori stranieri non accompagnati la possibilità di non esibire documenti che ne attestino l'età. Ciò determinerà un aumento degli oneri per lo Stato per l'accertamento dei requisiti anagrafici per il rilascio del permesso di soggiorno per età o per motivi familiari.

In secondo luogo, con le modifiche apportate dalla lettera *b*) del medesimo comma 1 dell'articolo 1, si consente il rilascio dei permessi di soggiorno per minori fino ai 21 anni di età, senza che siano previsti interventi di sostegno economico per gli enti locali, che saranno costretti ad affrontare costi maggiori. Ritiene, inoltre, che la possibilità di estensione del permesso di soggiorno fino ai 21 anni sia soggetta a interpretazioni non univoche, in quanto non è esplicitato che il permesso è condizionato alla conclusione del percorso scolastico e formativo intrapreso, svolto da una persona con un'età compresa fra i 18 e i 21 anni.

Critica, infine, la nuova disciplina che non tiene conto della distinzione operata dalla legge n. 47 del 2017 tra minori infraquattordicenni e ultraquattordicenni in relazione alla condizione di affidamento o tutela da parte sia di un cittadino italiano, sia di uno straniero regolarmente soggiornante, purché in entrambi i casi conviventi con il minore, ai fini del permesso di soggiorno per motivi familiari. Auspica che le criticità siano superate, per evitare che si possano determinare difficoltà nella gestione dei richiedenti asilo. Chiede al relatore se intende modificare lo schema di parere per includere gli ulteriori rilievi avanzati.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) conferma il contenuto dello schema di parere.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) si associa alle considerazioni del senatore Grassi. Sottolinea che il relatore, pur avendo recepito le indicazioni del Consiglio di Stato, non ha esplicitato tutte le criticità rilevate dal proprio Gruppo.

Pertanto, propone uno schema di parere alternativo in senso contrario, pubblicato in allegato.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

È quindi preclusa la proposta di parere alternativo contrario presentata dai senatori Augussori e Grassi.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 177**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, considerato che è opportuno includere espressamente, tra i settori di attività elencati all'articolo 3 dello schema, anche quello dell'Interno;

ritenuto di richiamare alcuni dei rilievi avanzati dal Consiglio di Stato nel proprio parere del 26 maggio 2020;

rilevata l'opportunità di includere nel perimetro, quanto prima, i settori strategici della salute, dell'acqua e della sicurezza alimentare,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *a)*, sia inserita la seguente: «*a-bis*) interno;» e,

conseguentemente, al comma 2 dello stesso articolo, dopo la lettera *a)*, sia inserita la seguente: «*a-bis*) per il settore interno, il Ministero dell'interno;»;

valuti il Governo di recepire i rilievi del Consiglio di Stato e in particolare:

- all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, chiarire le ragioni della diversità della definizione di "incidente" rispetto a quella contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 65 del 2018;

- all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, richiamare, nella definizione di "funzione essenziale dello Stato", anche le funzioni di tutela ambientale o di protezione civile, nonché di chiarire che la previsione non investe l'autonomia degli Organi costituzionali;

- all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, chiarire la compatibilità della previsione con quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, n. 2-*bis*), del decreto-legge n. 105 del 2019;

- all'articolo 5, comma 2, utilizzare la denominazione di "atto amministrativo", coerentemente con il decreto-legge n. 105 del 2019;

- all'articolo 6, comma 2, prevedere che i componenti del Tavolo interministeriale siano in possesso di competenze tecniche in materia di sicurezza cibernetica;

- all'articolo 7, comma 1, armonizzare la terminologia con quella del decreto-legge n. 105 del 2019;

- all'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, valutare una riformulazione della disposizione per renderla coerente con il disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 105 del 2019;

- all'articolo 9, precisare se la piattaforma digitale sia esistente o sia di nuova istituzione, e la seguente raccomandazione:

provveda il Governo, in occasione del primo aggiornamento utile del regolamento in corso di adozione, ad includere nel perimetro i settori della salute, dell'acqua e della sicurezza alimentare.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 177**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, considerato che è opportuno includere espressamente, tra i settori di attività elencati all'articolo 3 dello schema, anche quello dell'Interno;

ritenuto di richiamare alcuni dei rilievi avanzati dal Consiglio di Stato nel proprio parere del 26 maggio 2020;

rilevata l'opportunità di includere nel perimetro, quanto prima, i settori strategici della salute, dell'acqua e della sicurezza alimentare,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *a*), sia inserita la seguente: «*a-bis*) interno;» e, conseguentemente, al comma 2 dello stesso articolo, dopo la lettera *a*), sia inserita la seguente: «*a-bis*) per il settore interno, il Ministero dell'interno;»;

valuti il Governo di recepire i rilievi del Consiglio di Stato e in particolare:

- all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), chiarire le ragioni della diversità della definizione di "incidente" rispetto a quella contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 65 del 2018;
- all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), richiamare, nella definizione di "funzione essenziale dello Stato", anche le funzioni di tutela ambientale o di protezione civile, nonché di chiarire che la previsione non investe l'autonomia degli Organi costituzionali. In aggiunta rispetto a quanto rilevato dal Consiglio di Stato, dopo la parola «Governo», occorre sostituire le parole «e degli Organi costituzionali» con le seguenti: «e/o degli Organi costituzionali»;
- all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), chiarire la compatibilità della previsione con quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), n. 2-*bis*), del decreto-legge n. 105 del 2019;
- all'articolo 5, comma 2, utilizzare la denominazione di "atto amministrativo", coerentemente con il decreto-legge n. 105 del 2019;
- all'articolo 6, comma 2, prevedere che i componenti del Tavolo interministeriale siano in possesso di competenze tecniche in materia di sicurezza cibernetica;
- all'articolo 7, comma 1, armonizzare la terminologia con quella del decreto-legge n. 105 del 2019;
- all'articolo 7, comma 2, lettera *b*), valutare una riformulazione della disposizione per renderla coerente con il disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 105 del 2019;
- all'articolo 9, precisare se la piattaforma digitale sia esistente o sia di nuova istituzione,

e la seguente raccomandazione:

provveda il Governo, in occasione del primo aggiornamento utile del regolamento in corso di adozione, ad includere nel perimetro i settori della salute, dell'acqua e della sicurezza alimentare.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 181**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, premesso che:

lo schema di regolamento in esame è adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge n. 47 del 2017, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati; il provvedimento introduce alcune modifiche e integrazioni al regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, al fine di dare specifica attuazione alle novità introdotte dalla legge n. 47 del 2017 sulla disciplina relativa al rilascio dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati e alla conversione di tali permessi al raggiungimento della maggiore età,

rilevato che:

è novellato il comma 6 dell'articolo 9 del DPR n. 394 del 1999 circa la documentazione necessaria ai fini della richiesta del permesso di soggiorno, prevedendo anche per i minori stranieri non accompagnati l'esonero dall'obbligo di esibire il passaporto o un documento equipollente, nonché la documentazione attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza; sono introdotte modifiche all'articolo 14 del DPR n. 394 del 1999 in materia di conversione dei permessi di soggiorno, tra le quali, in particolare, la previsione che il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al minore non accompagnato possa essere convertito in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età;

ancora in tema di conversione del permesso di soggiorno per minore età, è introdotto l'articolo 14-*bis* del DPR n. 394 del 1999, interamente dedicato alla disciplina del parere richiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la conversione,

considerato, in particolare, che:

sono apportate modifiche all'articolo 28 del regolamento TUI, elencando le due principali tipologie di permesso di soggiorno che possono essere rilasciate ai minori non accompagnati, con la finalità di adeguare la normativa regolamentare alle disposizioni già introdotte a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 2017: permesso di soggiorno per minore età - con rinvio ai casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), della legge n. 47 del 2017 - e permesso per motivi familiari al minore straniero non accompagnato, purché affidato ovvero sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante conviventi con il minore, valutato altresì che:

è introdotta una disposizione che sostituisce nel regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione ogni riferimento al Comitato per i minori stranieri, soppresso dal decreto-legge n. 95 del 2012, con quello al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

- si invita a valutare l'opportunità di prevedere, nel procedimento di emanazione del regolamento in esame, volto a integrare e innovare il DPR n. 394 del 1999, l'acquisizione del concerto di tutte le Amministrazioni concertanti rispetto a quest'ultimo regolamento. Peraltro, tra quelli già acquisiti, si segnala che il concerto rilasciato dal Ministero degli affari esteri non risulta firmato direttamente dal Ministro, al contrario di quanto richiesto dalla natura di questo atto politico;

e le seguenti condizioni:

- all'articolo 1, comma 1,

· alla lettera *d*), capoverso «Art. 14-*bis*», provveda il Governo a riformulare

le previsioni del comma 1 alla luce di quanto stabilito dall'articolo 32 del Testo unico immigrazione.

Le disposizioni regolamentari infatti avrebbero l'effetto di generalizzare il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, estendendolo a tutti i casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, al raggiungimento della maggiore età, mentre le norme contenute nel Testo unico limitano il parere ai casi di richiesta da parte dei minori stranieri affidati o sottoposti a tutela. Parimenti, le disposizioni recate dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 14-*bis*, volte a prevedere alcune deroghe alla necessità del citato parere, non sono contemplate dal Testo unico;

· alla lettera *e*), occorre riformulare il testo della nuova lettera *a-bis*) dell'articolo 28 del regolamento TUI, al fine di renderlo aderente alla norma primaria (articolo 10, comma 1, lettera *b*), della legge n. 47 del 2017) che distingue tra minori infraquattordicenni e ultraquattordicenni, prevedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai minori di quattordici anni soltanto se affidati o sottoposti a tutela di un cittadino italiano convivente. Lo schema in esame, infatti, non sembra recepire tale distinzione, disponendo per tutti i minori la stessa disciplina, che presuppone, ai fini del permesso di soggiorno per motivi familiari, la condizione di affidamento o tutela da parte di un cittadino italiano o di uno straniero regolarmente soggiornante, purché in entrambi i casi conviventi con il minore.

### **SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI AUGUSSORI E GRASSI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 181**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, premesso che:

lo schema di regolamento in esame è adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. La Legge 47/2017 ha introdotto misure che riguardano il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori, a partire dalle fasi di accoglienza;

in particolare, lo schema in esame introduce alcune modifiche ed integrazioni al regolamento di

attuazione del Testo unico in materia di immigrazione, al fine di dare specifica attuazione alle novità introdotte dalla legge 47/2017 sulla disciplina relativa al rilascio dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati e alla conversione dei permessi di soggiorno al raggiungimento della maggiore età;

rilevato che:

la lettera *a)* interviene, novellando il comma 6 dell'articolo 9 del DPR n. 394 del 1999, sulla documentazione necessaria ai fini della richiesta del permesso di soggiorno. Attualmente la legge prevede che solo i richiedenti asilo e i destinatari di una protezione speciale non siano tenuti ad esibire il passaporto né documenti che attestino la disponibilità dei mezzi per tornare nel proprio Paese. Lo schema in esame estende tale disposizione anche ai minori stranieri non accompagnati ai fini del rilascio per permesso di soggiorno per età o per motivi familiari pertanto i giovani, senza limiti di età, potranno dichiarare di essere minorenni senza doverne dare prova;

la lettera *b)* interviene sui motivi per i quali viene rilasciato il permesso di soggiorno ai minori prevedendo che il permesso di soggiorno per integrazione è quello che viene rilasciato quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, viene affidato ai servizi sociali, con decreto motivato del tribunale per i minorenni, in quanto pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età. Pertanto, i permessi di soggiorno per minori possono essere rilasciati fino ai 21 anni di età, senza che a questa previsione siano affiancati interventi di sostegno, anche economico, agli enti locali che sono chiamati a supportare costi maggiori;

la possibilità di estensione del permesso di soggiorno fino ai 21 anni è soggetta ad interpretazioni non univoche laddove non è esplicitato in modo chiaro che il permesso è condizionato alla conclusione del percorso scolastico e formativo intrapreso, svolto da una persona con un'età compresa fra i 18 e i 21 anni;

la lettera *d)* inserisce un articolo nel DPR 394/1999 dedicato alla disciplina del parere richiesto al Ministero del lavoro per la conversione del permesso di soggiorno per i minori, non in linea con quanto stabilito dall'articolo 32 del Testo unico immigrazione. Le disposizioni regolamentari infatti avrebbero l'effetto di generalizzare il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, estendendolo a tutti i casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, al raggiungimento della maggiore età, mentre le norme contenute nel Testo unico limitano il parere ai casi di richiesta da parte dei minori stranieri affidati o sottoposti a tutela. Parimenti, le disposizioni recate dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 14-*bis*, volte a prevedere alcune deroghe alla necessità del citato parere, non sono contemplate dal Testo unico;

alla lettera *e)*, *il testo* che introduce la nuova lettera *a-bis)* dell'articolo 28 del regolamento TUI, non è aderente alla norma primaria (articolo 10, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 47 del 2017) che distingue tra minori infraquattordicenni e ultraquattordicenni, prevedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai minori di quattordici anni soltanto se affidati o sottoposti a tutela di un cittadino italiano convivente. Lo schema in esame, infatti, non sembra recepire tale distinzione, disponendo per tutti i minori la stessa disciplina, che presuppone, ai fini del permesso di soggiorno per motivi familiari, la condizione di affidamento o tutela da parte di un cittadino italiano o di uno straniero regolarmente soggiornante, purché in entrambi i casi conviventi con il minore.

valutato altresì che:

nel procedimento di emanazione del regolamento in esame, volto a integrare e innovare il DPR n. 394 del 1999, l'acquisizione del concerto di tutte le Amministrazioni concertanti rispetto a quest'ultimo regolamento. Peraltro, tra quelli già acquisiti, si segnala che il concerto rilasciato dal Ministero degli affari esteri non risulta firmato direttamente dal Ministro, al contrario di quanto richiesto dalla natura di questo atto politico;

è introdotta una disposizione che sostituisce nel regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione ogni riferimento al Comitato per i minori stranieri, soppresso dal decreto-legge n. 95 del



2012, con quello al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  
esprime parere contrario.

# 1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 169 (pom.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020  
169ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[BORGHESI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [CORBETTA](#) (M5S) riferisce sul decreto-legge in titolo, che si compone di 266 articoli. Ricorda che nel corso dell'esame alla Camera sono state apportate numerose modificazioni, tra cui l'inserimento di 78 ulteriori articoli. Precisa che, pur rinvenendosi una *ratio* unitaria del decreto-legge nella straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per affrontare la grave crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica in atto, il testo contiene disposizioni che investono quasi tutti gli ambiti dell'ordinamento giuridico. È perciò da auspicare che, superata l'eccezionalità del momento, il ricorso alla decretazione d'urgenza torni a seguire le proprie dinamiche fisiologiche. Sottolinea che profili di competenza della 1a Commissione si rinvergono in numerosi articoli del provvedimento, tra cui:

- l'articolo 13, in materia di rilevazioni statistiche;
- l'articolo 15 in materia di servizio civile e volontariato di protezione civile;
- l'articolo 16 in materia di accoglienza;
- l'articolo 18-*bis* in materia di vittime di violenza sessuale e di femminicidio;
- l'articolo 23 in materia di funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- l'articolo 67, in materia di Terzo Settore;
- l'articolo 104, in materia di disabilità;
- l'articolo 105-*quater*, in materia di vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere;
- l'intero Titolo V, con gli articoli da 106 a 118-*quinquies*, recanti disposizioni a favore degli enti

territoriali;

- il Capo II del Titolo VIII, con gli articoli da 186 a 195-*ter*, avente ad oggetto misure per l'editoria;
- numerose disposizioni all'interno del Capo XII del Titolo VIII, avente ad oggetto procedure di concorso: segnala al riguardo l'articolo 257, relativo al personale della Corte dei conti, l'articolo 258, sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 259, recante misure per la funzionalità delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali, l'articolo 260, sullo stesso ambito in materia di corsi di formazione;
- l'articolo 260-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, sull'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, che pone rimedio a una situazione già segnalata dalle Commissioni riunite 1a e 4a in sede di espressione del parere sull'atto del Governo n. 119;
- l'articolo 261, avente ad oggetto procedure assunzionali per il Dipartimento della protezione civile;
- l'articolo 264, che detta numerose e significative disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza in atto.

Rileva che il provvedimento giunge all'esame del Senato a pochi giorni dal termine per la sua conversione, e pertanto, pena la decadenza, non è possibile procedere a un esame approfondito delle singole disposizioni, a differenza di quanto accaduto presso l'altro ramo del Parlamento.

Propone, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene irrituale la presentazione di una proposta di parere contestualmente alla illustrazione del provvedimento. Evidenzia che lo svolgimento della discussione generale, per quanto breve, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione, è utile al relatore proprio per acquisire le opinioni di tutti i componenti della Commissione, in particolar modo di quelli delle opposizioni, sulla base delle quali poi si dovrebbe redigere la proposta di parere.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) si associa alle considerazioni del senatore Augussori. Sarebbe opportuno ripristinare quanto prima le procedure ordinarie per la decretazione d'urgenza, che hanno subito una forzatura per la necessità di adottare interventi tempestivi a causa dell'emergenza sanitaria in atto.

In tal modo, però, sono state svilite le prerogative parlamentari. In particolare, il Senato, come peraltro evidenziato nei giorni scorsi dal suo Presidente, è stato sostanzialmente privato del proprio ruolo costituzionale, atteso che di solito i provvedimenti politicamente più rilevanti sono assegnati in prima lettura alla Camera dei deputati e giungono in questo ramo del Parlamento solo a pochi giorni dalla scadenza. Si comprime così il diritto-dovere delle opposizioni di dare il loro apporto all'esame dei provvedimenti.

Sarebbe opportuno, quindi, consentire lo svolgimento di una breve discussione generale, a tutela delle prerogative costituzionali del Senato, posto che è ancora vigente un sistema bicamerale perfetto.

Il senatore [SCHIFANI](#) (*FIBP-UDC*) prende atto che non vi sono margini per modificare il provvedimento in esame, considerata l'imminente scadenza per la conversione in legge. Segnala, tuttavia, che l'inserimento di un così elevato numero di articoli presso l'altro ramo del Parlamento pone di nuovo all'attenzione la questione - già ampiamente dibattuta in passato - della necessità di una valutazione estremamente rigorosa degli emendamenti, in sede di conversione in legge, secondo un criterio di stretta attinenza alle finalità e al contenuto originari del decreto-legge. Ricorda, in proposito, la giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza n. 22 del 2012, e conseguentemente la lettera inviata il 23 febbraio 2012 dall'allora Presidente della Repubblica Napolitano ai Presidenti delle Camere per sollecitare uno scrutinio attento degli emendamenti ammissibili, in sede di conversione dei decreti-legge, da ritenere tali solo se sostanzialmente omogenei rispetto al testo originario del decreto.

Esprime preoccupazione perché la prassi di integrare i provvedimenti d'urgenza con ulteriori misure di carattere del tutto diverso, solo per sfruttare la corsia privilegiata garantita ai decreti-legge, che finisce per svuotare il Parlamento delle proprie prerogative costituzionali, non è all'attenzione del dibattito politico.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*), nel replicare al senatore Augussori, precisa che l'accorpamento di relazione e schema di parere non è affatto infrequente in sede consultiva.

Riconosce che il testo del provvedimento è effettivamente molto ampio e che quindi non vi sono i tempi per una discussione articolata nel merito degli interventi previsti, dato che già domani il decreto sarà all'esame dell'Assemblea. Tuttavia, si potrebbero sospendere i lavori e riprenderli dopo la seduta pomeridiana dell'Aula ed eventualmente completarli domani mattina, per consentire lo svolgimento del dibattito.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) ritiene legittima la richiesta delle opposizioni di svolgere una discussione quanto più possibile approfondita sul provvedimento in esame, atteso che sarà limitata ai profili di competenza della Commissione, in particolare quelli di costituzionalità: il merito sarà analizzato invece dalla Commissione bilancio.

Condivide, quindi, la proposta del senatore Garruti di proseguire il dibattito fino alle ore 15,30, quando inizierà la seduta dell'Assemblea, per riprenderlo al termine e proseguirlo, se necessario, domani mattina.

A suo avviso, infine, ritiene infondati i giudizi sullo svilimento delle prerogative del Senato, considerato che anche questo ramo del Parlamento ha l'opportunità di esaminare in prima lettura i provvedimenti più significativi, come accadrà nei prossimi giorni con la presentazione del decreto semplificazioni, il cui testo è stato approvato dal Consiglio dei ministri.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) replica al senatore Parrini precisando che il dibattito non dovrebbe essere limitato ai profili di costituzionalità del provvedimento, considerato che anche nello schema di parere il relatore ha compiuto una valutazione più ampia.

In ogni caso, considerata l'indisponibilità del relatore a ritirare la propria proposta di parere, per consentire alle opposizioni di contribuire alla sua stesura, propone uno schema di parere alternativo in senso contrario, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea che per l'ennesima volta giunge in Senato un provvedimento sostanzialmente immodificabile, a causa dei ristretti margini di tempo per la sua conversione. Peraltro, si tratta di misure che sarebbero importanti per il Paese, considerata la drammatica crisi economica e la grave situazione dei lavoratori ancora in attesa della cassa integrazione.

Si rammarica, quindi, nel dover esprimere un giudizio negativo, dovuto sia alla mancanza di interlocuzione del Governo con le opposizioni, nonostante i proclami in senso contrario del Presidente del Consiglio, sia alla prassi ormai invalsa di aggirare i requisiti *ex* articolo 77, secondo comma, della Costituzione, attraverso emendamenti non omogenei al testo del decreto, in sede di conversione in legge.

Critica, infine, il rinvio dell'adozione delle misure a successivi decreti attuativi, che spesso non sono neanche approvati, oppure sono licenziati con grave ritardo. In tal modo, non è possibile corrispondere alle necessità a cui si dovrebbe dare risposta con la decretazione d'urgenza. A tale riguardo, peraltro, sarebbe opportuno ripristinare la relazione annuale da parte del Governo al Parlamento sullo stato di approvazione dei decreti attuativi.

Conclude, annunciando un voto contrario.

Il relatore [CORBETTA](#) (M5S) precisa che si sarebbe potuto svolgere un dibattito nei termini indicati dai senatori Garruti e Parrini. Assicura, inoltre, che avrebbe tenuto in considerazione eventuali proposte di modifica dello schema di parere, il cui testo non era certo da considerarsi definitivo.

Il senatore [GRASSI](#) (L-SP-PSd'Az) critica la particolare complessità del testo. La normativa risulta difficilmente applicabile e incomprensibile per i cittadini, che dovranno consultare un professionista anche solo per sapere, per esempio, se potranno ottenere il cosiddetto *ecobonus* di cui all'articolo 119. Dichiara, quindi, il proprio voto contrario.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

È quindi preclusa la proposta di parere alternativo contrario presentata dai senatori Augussori e Grassi.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1477*

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di riprendere l'esame del disegno di legge n. 1477, sull'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco, sospeso nella seduta del 7 luglio a seguito delle rassicurazioni del Governo che nel cosiddetto decreto semplificazioni sarebbero state inserite misure proprio su questo tema. Tuttavia, il testo del decreto non è ancora stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* e nel frattempo il disegno di legge n. [1477](#) avrebbe potuto completare il proprio *iter*.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

- il decreto-legge si compone di 266 articoli;
- nel corso dell'esame alla Camera sono state apportate numerose modificazioni, tra cui l'inserimento di 78 ulteriori articoli;
- pur rinvenendosi una *ratio* unitaria del decreto-legge nella straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per affrontare la grave crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica in atto, il testo contiene disposizioni che investono quasi tutti gli ambiti dell'ordinamento giuridico e vi è perciò da auspicare che, superata l'eccezionalità del momento, il ricorso alla decretazione d'urgenza torni a seguire le proprie dinamiche fisiologiche;
- profili di competenza della 1a Commissione si rinvergono in numerosi articoli del decreto-legge, tra cui:
  - l'articolo 13, in materia di rilevazioni statistiche;
  - l'articolo 15 in materia di servizio civile e volontariato di protezione civile;
  - l'articolo 16 in materia di accoglienza;
  - l'articolo 18-*bis* in materia di vittime di violenza sessuale e di femminicidio;
  - l'articolo 23 in materia di funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  - l'articolo 67, in materia di Terzo Settore;

- l'articolo 104, in materia di disabilità;
- l'articolo 105-*quater*, in materia di vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere;
- l'intero Titolo V, con gli articoli da 106 a 118- *quinquies*, recanti disposizioni a favore degli enti territoriali;
- il Capo II del Titolo VIII, con gli articoli da 186 a 195-*ter*, avente ad oggetto misure per l'editoria;
- numerose disposizioni all'interno del Capo XII del Titolo VIII, avente ad oggetto procedure di concorso: si segnalano al riguardo l'articolo 257, relativo al personale della Corte dei conti, l'articolo 258, sul Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'articolo 259, recante misure per la funzionalità delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali, l'articolo 260, sullo stesso ambito in materia di corsi di formazione;
- l'articolo 260-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, sull'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, che pone rimedio a una situazione già segnalata dalle Commissioni riunite 1a e 4a in sede di espressione del parere sull'atto del Governo n. 119;
- l'articolo 261, avente ad oggetto procedure assunzionali per il Dipartimento della Protezione civile;
- l'articolo 264, che detta numerose e significative disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza in atto;
- il provvedimento giunge all'esame del Senato a pochi giorni dal termine per la sua conversione, e pertanto, pena la decadenza, non è possibile procedere a un esame approfondito delle singole disposizioni, a differenza di quanto accaduto presso l'altro ramo del Parlamento;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 12, occorrerebbe specificare meglio il procedimento e la tipologia di atto con i quali può avvenire la delega di poteri da parte del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica a ciascun Presidente di Regione o di Provincia autonoma;
- all'articolo 2, comma 13, occorrerebbe sostituire l'espressione "denuncia di inizio attività" (DIA) con "segnalazione certificata di inizio attività", in conformità con l'attuale formulazione dell'articolo 19 della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990;
- all'articolo 2, comma 14, sarebbe preferibile che la rimodulazione delle risorse destinate ai vari interventi avvenisse non attraverso un decreto del Ragioniere generale dello Stato, bensì attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, come del resto è stato previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 265;
- all'articolo 13, al comma 2, occorrerebbe sostituire il riferimento all'allegato 4 con quello all'allegato 3 del codice in materia di protezione dei dati personali, che contiene regole deontologiche a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale;
- all'articolo 16, concernente misure straordinarie di accoglienza, sarebbe opportuno indicare espressamente l'autorità competente a determinare la permanenza nelle strutture in base ai posti disponibili, analogamente quanto previsto dall'articolo 86-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020;
- all'articolo 30-*bis*, così come all'articolo 233, comma 3, si segnala che non è previsto un termine per l'emanazione del decreto ministeriale ivi previsto;
- all'articolo 105-*quater*, introdotto alla Camera dei deputati, che incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, istituendo uno speciale programma di assistenza, occorrerebbe precisare meglio l'ambito soggettivo di applicazione nonché chiarire la natura e l'oggetto dei successivi provvedimenti normativi cui il comma 2 demanda l'attuazione degli interventi;
- all'articolo 181, al comma 5, sarebbe opportuno rendere compatibile il termine per l'adozione

- del decreto ministeriale con l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali: quello previsto, di trenta giorni, potrebbe non essere compatibile con il procedimento previsto per l'acquisizione dell'intesa dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
- all'articolo 259, recante misure per la funzionalità delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali, occorrerebbe specificare maggiormente l'oggetto e la portata della "deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti";
  - all'articolo 260, recante misure per la funzionalità delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di corsi di formazione, analogamente, occorrerebbe specificare maggiormente l'oggetto e la portata della disposizione di deroga;
  - all'articolo 264, comma 1, lettera b), si invita a chiarire se la disposizione ha ad oggetto una nuova e autonoma ipotesi di annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo in aggiunta a quanto disposto per l'annullamento in autotutela dall'articolo 21-*nonies* della legge sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990), oppure se, fatta salva l'introduzione di più ridotti limiti temporali, si devono intendere richiamati tutti i presupposti previsti in quella sede.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI AUGUSSORI E GRASSI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874**

La Commissione,

considerata, a causa dell'imminente scadenza dei termini per la conversione, l'impossibilità di esaminare adeguatamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) che reca molteplici interventi nel tentativo di fornire una risposta alla crisi economica scaturita dalla pandemia Covid-19,

evidenziato che il provvedimento in esame si caratterizza per un numero cospicuo di articoli, molti dei quali prevedono successivi decreti attuativi e sono presenti centinaia di rinvii normativi che rendono il provvedimento di ardua comprensione e meritevole di settimane di esame nelle varie commissioni di merito, e che a causa degli enormi ritardi dovuti a mancati accordi nella maggioranza in Senato non ci sarà spazio per dibattere né per operare miglioramenti in fase emendativa;

considerato che l'articolo 23 del provvedimento in esame reca "Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" ma non interviene con una dotazione finanziaria dedicata all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico, necessaria al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa anche nelle nuove condizioni determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2;

preso atto che il provvedimento non prevede risorse in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, né tanto meno risorse destinate a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico;

considerato che l'articolo 45 prevede "Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni" ma non prevede che la disposizione abbia come

obiettivo quello di sviluppare, negli ambiti dell'articolo 14 della legge 266/1997, iniziative economiche e imprenditoriali destinate all'inserimento occupazionale delle persone adulte con disabilità al fine di favorirne l'autonomia e l'inclusione sociale;

constatato che il provvedimento in esame non prevede strumenti finanziari regionali, mentre, in considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, deve essere favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese. Sarebbe stato necessario, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), che l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari, fosse consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi;

valutato che non sono previste nel testo misure per favorire l'utilizzo da parte degli Enti Locali dei fondi destinati alle procedure per la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale e dei Siti di Interesse Regionale. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, dovrebbero essere esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate. Tale misura è applicabile agli Enti Locali che abbiano presentato disavanzo di amministrazione;

constatato che non sono previsti contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;

preso atto che, in considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, dovrebbe essere data la possibilità agli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i soli anni 2020 e 2021, di utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente;

considerato che non sono previste misure specifiche per garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche Livelli Essenziali di Assistenza, i livelli occupazionali e per incentivare la sostenibilità economica dell'immediata ripresa delle attività socio sanitarie in regime ordinario in esito al superamento dello stato di emergenza dei Centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle Residenze Sanitarie Assistenziali, che hanno subito una drastica riduzione dei ricavi delle rette pagate dai fruitori dei servizi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio; considerato che non è inserita una previsione che dia la possibilità, per l'anno 2020, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, ai comuni e ai loro consorzi di assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58;

valutato negativamente l'impatto politico e sociale delle disposizioni contenute all'articolo 103, in cui si prevede una sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari che contribuisce a fornire un'immagine distorta del lavoro agricolo, strumentalizzando la condizione di estrema difficoltà in cui versa il settore e la disperazione dei clandestini, rischiando di alimentare la tratta degli esseri umani, e con essa gli



ingenti guadagni dei moderni schiavisti che operano nelle associazioni criminali internazionali;

- esprime parere contrario.

# 1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 173 (ant.) del 05/08/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020**  
**173ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** riferisce quanto convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta ieri sera.

Si è concordato di integrare l'ordine del giorno della seduta odierna con l'esame del disegno di legge n. **1905**, di conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali regionali delle regioni a statuto ordinario, approvato dalla Camera dei deputati. L'incarico di riferire sul provvedimento è stato assegnato alla senatrice Valente. In considerazione della calendarizzazione in Aula per domani mattina alle ore 9,30, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 di oggi e di convocare un'ulteriore seduta alle ore 14,30 per il seguito e, possibilmente, la conclusione dell'esame.

Si è poi stabilito di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, al fine di iniziarne l'esame nelle prossime settimane, due disegni di legge approvati dalla Camera.

Il primo è il disegno di legge n. **1894**, sull'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.

L'altro disegno di legge approvato dalla Camera è il n. **1900**, concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.

Si è poi stabilito di proseguire l'esame, già iniziato, dei disegni di legge costituzionali sull'insularità (n. **865**), sulla costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e l'introduzione della clausola di supremazia statale (n. **1825**) e infine sulla tutela costituzionale dell'ambiente (n. **83** e connessi).

Sui disegni di legge in materia di vittime del dovere (n. **876** e connessi) si è preso atto della necessità di attendere che il Governo fornisca gli elementi richiesti sui profili finanziari prima della prosecuzione dell'esame.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'armonizzazione dei comparti sicurezza Vigili del fuoco (n. [1477](#)), si è convenuto di tenerne sospeso l'esame poiché il tema è oggetto di una specifica disposizione del decreto-legge semplificazioni all'esame delle Commissioni 1ª e 8ª riunite.

Su proposta del senatore Augussori, si è altresì deciso di avviare una riflessione sulla riforma della legge n. 352 del 1970, nella parte riguardante i distacchi di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Lo stesso senatore ha anche chiesto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. [1642](#), in materia di *quorum* previsti dall'articolo 132 della Costituzione.

Su proposta del senatore Garruti, infine, si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, ai fini di una rapida calendarizzazione, il disegno di legge n. [953](#), a firma della senatrice Donno, che prevede l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in *streaming* delle sedute dei consigli comunali e provinciali.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1905\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice [VALENTE](#) (PD) riferisce sul decreto-legge n. 86 del 2020, recante misure urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario.

Ricorda preliminarmente che il provvedimento si è reso necessario in quanto è decorso il termine entro il quale la Regione Puglia, dopo la diffida del Governo, avrebbe dovuto adeguare la propria legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Dal momento che la Regione Puglia non ha ottemperato a tale prescrizione, il Governo ha ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unità giuridica della Repubblica.

Passa quindi a illustrare il testo, che si compone di tre articoli.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente, degli altri componenti della giunta regionale e dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 (come modificato dalla legge n. 20 del 2016 che ha introdotto disposizioni in materia di equilibrio di genere) integri la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisca presupposto per un intervento sostitutivo dello Stato.

Il comma 2 detta specifiche disposizioni da applicare nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale del 2020, prevedendo che, al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, "in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi", si applichino le disposizioni ivi previste. Si stabilisce dunque che ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.

Il comma 3 dispone la nomina del prefetto di Bari a commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere introdotta dal comma 2 per la Regione Puglia. Rimane fermo, secondo quanto specificato ancora dal comma 3, il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali previsto dal decreto-legge n. 26 del 2020 (articolo 1-*bis*) che ha disposto lo svolgimento contestuale - il 20 e 21 settembre 2020 - delle elezioni

previste nel 2020.

L'articolo 2 dispone in ordine all'invarianza finanziaria del provvedimento, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi al 1° agosto 2020.

Conclude sottolineando la particolare rilevanza del provvedimento che, nel favorire un'adeguata partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale del Paese, rappresenta un avanzamento per la società civile sotto il profilo della conquista dei diritti politici e un fattore di modernizzazione delle istituzioni.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 13.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, in base alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo di ieri sera, i lavori dell'Assemblea saranno sospesi dalle ore 12 alle ore 15 proprio per consentire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1905. Sarebbe quindi preferibile anticipare di un'ora sia il termine per gli emendamenti sia la seduta pomeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) conviene che, in base all'attuale programmazione dei lavori, vi è il rischio di non riuscire a concludere l'esame del disegno di legge in titolo entro le ore 15. Propone, pertanto, di anticipare alle ore 12 il termine per gli emendamenti e di anticipare alle ore 14 la seduta già convocata per le ore 14,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 5 agosto, già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

# 1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 212 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021  
212ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire l'esame del disegno di legge n. 852 (vincolo per il legislatore a seguito di referendum abrogativo) e dei disegni di legge nn. 1900 e 1549 (commissione di inchiesta sulla diffusione di informazioni false), sui quali si è già concluso il ciclo di audizioni. Si è concordato altresì di proseguire l'esame del disegno di legge n. 1825 (clausola di supremazia), per completare le audizioni informali: a tale riguardo, si è convenuto di limitare a dieci le ulteriori audizioni da svolgere, con l'intesa che sarà possibile eventualmente modificare l'elenco di quelle già richieste.

Si è concordato inoltre di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 1894 (giornata nazionale delle vittime da COVID-19) e n. 953 (diretta telematica sedute consigli comunali e provinciali).

Si è deciso quindi di iniziare l'esame del disegno di legge n. 1932 (riforma decisione pubblica e procedimento amministrativo).

Quanto al disegno di legge n. 1642 (*quorum referendum* art. 132 Costituzione), è stato fissato per le ore 18 di giovedì 14 gennaio il termine entro il quale i Gruppi che ancora non lo avessero fatto potranno indicare il proprio rappresentante nel gruppo di lavoro ristretto.

Infine, con riferimento al disegno di legge n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), si è stabilito di verificare la possibilità di proseguire l'esame della parte restante del provvedimento, dopo lo stralcio dell'articolo 1, inserito nel decreto-legge n. 76 del 2020 (cosiddetto decreto semplificazioni).

La Commissione prende atto.

## *IN SEDE REDIGENTE*

**(1894) Deputato MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammi ed altri; Roberto Rossini ed altri  
**(1861) SALVINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19**  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° dicembre 2020.

La senatrice **CANTU'** (*L-SP-PSd'Az*), tenuto conto del rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti disposto in Commissione bilancio, nella seduta n. 349 del 18 novembre 2020, formula una nuova proposta nell'auspicio che si possa pervenire a una unanime condivisione sul testo. Preliminarmente, ricorda che, in sede di esame del disegno di legge n. 1994, di conversione in legge dei cosiddetti "decreti ristori", il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/1994/50/5-6 con l'impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva per l'adozione di tutte le iniziative di propria competenza al fine di riconoscere forme di indennizzo o ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa del COVID-19 in emergenza pandemica, e dunque nell'orizzonte temporale dei decreti ristori, avendo come riferimento quanto disposto in materia dal disegno di legge n. 1861, di cui richiama *per relatio* formale e sostanziale i passaggi fondamentali.

In primo luogo, occorre creare un fondo per erogare una forma di risarcimento e di ristoro in favore di medici ed operatori del settore sanitario e socio-sanitario e per finanziare attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19. In secondo luogo, bisogna assicurare che a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario, operanti nel settore privato e pubblico, nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2, contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, nello svolgimento del proprio lavoro, sia accordato un congruo risarcimento, sulla base dell'assunto per cui tale infezione deve essere inquadrata e trattata come infortunio sul lavoro, anche ai fini assicurativi, ancorché i suoi effetti si manifestino non immediatamente, salvo sia dimostrato che il contagio sia avvenuto per cause estranee all'attività lavorativa e professionale. Altro aspetto fondamentale, sottolineato nel disegno di legge n. 1861, è assicurare a medici e operatori del settore sanitario e socio-sanitario che, pur a seguito di infezione da SARS-CoV-2 contratta tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 non abbiano ottenuto un risarcimento da parte delle imprese assicurative, un indennizzo da parte dello Stato consistente in un assegno non reversibile. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte di un medico o di un operatore del settore sanitario e socio-sanitario, è necessario assicurare l'erogazione di un assegno *una tantum* agli aventi causa.

Infine, è indispensabile introdurre un meccanismo di salvaguardia che assicuri la perequazione e chiami le compagnie a far fronte ai loro doveri risarcitori in termini di obbligo *ex lege*, mediante l'inserimento automatico di una clausola generale di contratto, possibilmente retroattiva, che assuma l'evento infettivo "ora per allora" equiparabile a quello violento, dunque sia per l'evento infortunio INAIL che per quello in polizza, non essendoci alcuna diversità in ordine alla relativa qualificazione tecnico-sostanziale.

Chiede pertanto al Presidente, in qualità di relatore - in assenza del rappresentante del Governo - di verificare se in sede di istruttoria del cosiddetto "decreto ristori 5" siano stati stanziati 200 milioni per i ristori alle vittime del COVID, con la previsione della istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, alimentato da donazioni liberamente erogate dai lavoratori del settore pubblico e privato che abbiano delegato il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di

COVID-19, fissata per il 18 marzo di ciascun anno.

Qualora la verifica abbia esito positivo, preannuncia il ritiro dei propri emendamenti, auspicando al contempo che il Presidente, nella sua qualità di relatore, presenti un ordine del giorno per recepire le questioni illustrate e impegnare il Governo ad attuare concretamente quanto previsto nei due disegni di legge in esame.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di chiedere chiarimenti al Governo e di riferire quanto prima alla Commissione, per proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

# 1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 251 (pom.) del 18/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021  
251ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PARRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

IN SEDE REFERENTE

**(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - Loredana DE PETRIS. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura*

**(121) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - Loredana DE PETRIS ed altri. - *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*

**(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - COLLINA ed altri. - *Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile*

**(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - PERILLI. - *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*

**(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - Maria Alessandra GALLONE. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

**(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - Patty L'ABBATE. - *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità*

**(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - Emma BONINO. - *Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*

**(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** - CALDEROLI ed altri. - *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 maggio.



Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice ha presentato l'ulteriore emendamento 1.100, pubblicato in allegato. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 18 di oggi, martedì 18 maggio, e di convocare una nuova seduta per le ore 8,30 di domani, mercoledì 19 maggio.

La Commissione conviene.

**(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza fissata per le ore 18 di giovedì 6 maggio, sono pervenuti tre emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto che, in assenza di richieste al riguardo, si intendono illustrati.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) precisa di aver bisogno di un ulteriore approfondimento, anche per trovare un punto di convergenza condiviso.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia pertanto il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di riprendere appena possibile l'esame in sede referente del disegno di legge n. [1477](#) (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco). Infatti, anche se alcune disposizioni sono entrate in vigore con altro provvedimento, restano altre norme da esaminare.

In secondo luogo, ritiene sia necessario affrontare in termini più stringenti la questione del terzo mandato dei sindaci, in modo che la norma possa eventualmente entrare in vigore prima delle elezioni amministrative del prossimo autunno. Ritiene che, su questo tema, si possa trovare una convergenza con la Camera dei deputati - che sta esaminando la questione nell'ambito della riforma del testo unico sugli enti locali - d'intesa anche con il sottosegretario Scalfarotto.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che l'argomento sarà affrontato nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza. Ricorda che vi sono differenti orientamenti non tanto sulla questione specifica del terzo mandato dei sindaci, soprattutto se limitato ai Comuni di minori dimensioni, quanto piuttosto sulla opportunità di inserire il tema in un contesto più ampio, in merito alle criticità del ruolo del sindaco, ormai tali da scoraggiare addirittura le candidature.

Si riserva, in ogni caso, di acquisire informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori dei disegni di legge nn. 2071, 2240 e 1356, anche tramite il rappresentante del Governo.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) concorda con le considerazioni del Presidente sull'opportunità di un coordinamento con l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S) chiede se siano stati riassegnati in sede referente alle Commissioni riunite 1ª e 2ª i disegni di legge nn. 1025, 2102, 286 e 170, che recano modifiche al codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli e già assegnati alla sola Commissione giustizia.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che saranno svolte tutte le necessarie verifiche prima della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

#### CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta alle ore 8,30 di domani, mercoledì 19 maggio.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL NUOVO TESTO) N. [83, 212, 1203, 1532, 1627, 1632, 938](#)

Art. 1

**1.100**

Il Relatore

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".».

*Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL NUOVO TESTO) N. [852](#)

Art. 1

**1.1**

[Faraone, Grimani](#)

*Al capoverso, premettere le seguenti parole: «Salvo che per le leggi costituzionalmente necessarie,»*

Art. 2

**2.1**

[La Russa, Totaro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge che ha ripristinato nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali la normativa abrogata per referendum, in difetto dei requisiti prescritti dal quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, un quinto dei componenti di ciascuna Camera o trecentomila elettori possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per chiederne la dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei termini e con le modalità definiti con legge dello Stato.»

**2.2**

[Faraone, Grimani](#)

*Al secondo periodo, sostituire le parole: «trecentomila elettori» con le seguenti: «cinquecentomila elettori»*

# 1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 257 (pom.) del 03/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**GIOVEDÌ 3 GIUGNO 2021**  
**257ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilio.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1477) ROMEO ed altri. - Delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio 2020.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'esame del provvedimento era stato sospeso su richiesta del Governo, in attesa della definizione del testo del cosiddetto decreto semplificazioni, che interveniva sull'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

Nell'Ufficio di Presidenza del 20 maggio, si è convenuto di riprendere l'esame del provvedimento per le parti non interessate dalla modifica legislativa intervenuta con l'articolo 20 del decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto semplificazioni), quindi gli articoli da 2 a 9, recanti norme di carattere ordinamentale.

Il relatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) ritiene necessario procedere all'esame degli articoli da 2 a 9, che recano misure comunque attese, sebbene di minore portata rispetto a quelle contenute nell'articolo 1. Sarebbe anche opportuno svolgere audizioni informali specificamente su questa parte del disegno di legge, che non fu invece trattata in occasione del primo ciclo di audizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 1, sottolinea la necessità di sapere se il Governo intenda intervenire per distribuire la restante parte delle risorse previste dall'articolo 1, oltre i 165 milioni ripartiti, e per regolare la materia previdenziale.

Il sottosegretario SIBILIA sottolinea che è già in corso di attuazione la distribuzione delle risorse, per la valorizzazione del Corpo dei vigili del fuoco, prevista fino al 2022 dal cosiddetto decreto semplificazioni.

Per quanto riguarda le misure previdenziali, è all'esame del Governo la proposta dell'attribuzione dei sei scatti periodici già prevista per le Forze armate. Tuttavia, ciò non deve essere inteso come un limite all'iniziativa parlamentare. In ogni caso, potranno certamente emergere spunti di riflessione interessanti dall'esame in Commissione sugli articoli da 2 e 9 del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea l'opportunità di esplicitare l'oggetto dell'audizione all'atto della convocazione, in modo da circoscrivere l'oggetto delle audizioni agli articoli da 2 a 9, come evidenziato dal relatore.

Propone quindi di fissare alle ore 14 di lunedì 7 giugno il termine per l'indicazione dei soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione**, approvato dalla Camera dei deputati

**(602) Maria Laura MANTOVANI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio 2019.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è reso necessario uno stralcio in quanto la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati sta esaminando la proposta di legge C. 3007, a prima firma dell'onorevole Brescia, presentata il 9 aprile 2021 e abbinata con le proposte di legge [C. 1714](#), [C. 3003](#), [C. 3023](#), [C. 3026](#) sul tema del voto dei cittadini temporaneamente domiciliati fuori dalla regione di residenza, oggetto di alcune disposizioni del testo. Lo stesso presidente Brescia aveva inviato una lettera per segnalare la possibile sovrapposizione tra i provvedimenti all'esame dei due rami del Parlamento.

Come convenuto nell'Ufficio di Presidenza, propone quindi alla Commissione, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, lo stralcio degli articoli 7 e 8 del disegno di legge n. 859, approvato dalla Camera dei deputati e adottato come testo base, al fine di superare la concorrenza di iniziative e congiungerne l'esame una volta che la Camera avrà approvato la proposta di legge C. 3007.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) concorda sulle modalità indicate dal Presidente per il seguito dell'esame dei due provvedimenti in titolo.

Tuttavia, rileva la necessità di una riflessione sulle forme di collaborazione istituzionale tra le Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato. Ricorda, infatti, che in occasione dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1196 e 1382 (quorum validità elezioni comunali) non era stato possibile ampliare l'oggetto della trattazione alla questione del terzo mandato dei sindaci dei piccoli

Comuni, essendo tale argomento all'attenzione della Commissione I della Camera dei deputati, nell'ambito della riforma complessiva del TUEL, il cui esame peraltro procede molto lentamente. Si potrebbe allora procedere in modo analogo, chiedendo alla Commissione omologa dell'altro ramo del Parlamento di stralciare le disposizioni relative a questo tema, che potrebbero intanto essere esaminate dal Senato, nell'ambito di uno specifico provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che l'esigenza di un coordinamento sulle norme in esame, relative al voto dei cittadini fuori sede, è emersa dopo una prolungata inattività, determinata da questioni politiche, della 1ª Commissione del Senato sui disegni di legge in titolo, mentre nell'altro ramo del Parlamento è ancora in corso l'esame della proposta di legge n. 1356, a prima firma dell'onorevole Pella, sulla riforma complessiva del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Ritiene quindi opportuno consentire alla Commissione I della Camera dei deputati di proseguire i propri lavori sul punto, a meno che l'esame dell'Atto Camera 1356 non subisca una sospensione prolungata, nel qual caso, l'iniziativa potrà essere assunta dal Senato. In ogni caso, assicura che sarà effettuata una verifica sullo stato di avanzamento dei lavori di tale provvedimento.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero di senatori, è posta ai voti la proposta di stralcio degli articoli 7 e 8 del disegno di legge n. 859, che risulta approvata.

Il PRESIDENTE comunica che, come previsto dal secondo comma dell'articolo 101 del Regolamento del Senato, la proposta di stralcio sarà sottoposta all'Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

# 1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021**  
**307ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport**  
**(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport**  
**(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport**  
**(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva**  
**(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che si sono svolte le audizioni informali e che nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena concluso è stata convenuta, come preannunciato, l'istituzione di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo base.

La Commissione prende atto.

Il Comitato ristretto sarà composto, oltre che dal presidente Parrini e dal relatore Grimani, dai senatori Augussori, Biti, Bressa, Malan, Pagano, Ruotolo, Sbroolini e Toninelli.

La prima riunione del Comitato sarà convocata domani pomeriggio, alle ore 15.

**(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.10 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto.

Riferisce che, in sede di Ufficio di Presidenza, è stata assunta l'unanime determinazione di chiedere al Governo di non far confluire il contenuto del decreto -legge di proroga dello stato di emergenza, di imminente pubblicazione, tramite un emendamento, nel testo del decreto in esame. Ciò è funzionale sia a una rapida conclusione dell'*iter* alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine anno, sia, di conseguenza, a evitare i rischi di una decadenza del provvedimento.

Peraltro sono attese per domani ulteriori decisioni del Governo, che inevitabilmente si tradurranno in un terzo decreto - legge, la cui eventuale trasfusione, a sua volta, nel testo in esame, non sarebbe possibile, poiché determinerebbe una compressione dei tempi ancora meno compatibile con il termine di scadenza del 25 gennaio.

Un cammino di conversione autonomo del decreto di proroga dello stato di emergenza, sarebbe l'opzione più rispettosa delle prerogative parlamentari: a quel punto l'ulteriore decreto che sarà emanato potrebbe agevolmente confluirci, qualora il Governo lo ritenesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) rileva criticamente come le Camere siano private di ogni potere decisionale, ormai completamente avvocato dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#), al riguardo, nota come lo stesso Parlamento abbia delle responsabilità nella riduzione del proprio prestigio: in tema di legge di bilancio, ricorda infatti come la Commissione abbia dato un parere sugli emendamenti nel quale richiamava, sotto forma di osservazione, la necessità di rispettare quanto disposto dalla legge rinforzata, adottata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, circa il contenuto della legge di bilancio. Tra gli emendamenti approvati, ciò nonostante, ve ne sono numerosi aventi carattere localistico e micro-settoriale, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, e perciò dello stesso articolo 81 della Costituzione. Per il futuro sarà necessario, in casi simili, dare un parere contrario.

Il [PRESIDENTE](#) dà quindi conto delle ulteriori determinazioni dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Nelle sedute che saranno convocate a partire dall'11 gennaio prossimo si è concordato di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 2310 e connessi (indennità di funzione dei sindaci), n. 1642 (*quorum* referendum art. 132 Costituzione), n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), n. 1359 (istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto) e 2185 (modifica disciplina Corte dei conti). Sui disegni di legge n. 270 (tutela minori e donne nella comunicazione), n. 1785 (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) e n. 1650 (imprese sociali di comunità) si attendono le proposte dei rispettivi comitati ristretti. Inoltre si avvieranno le audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato. Riguardo i disegni di legge nn. 1900 (Commissione notizie false) e 897 (videosorveglianza), il cui esame è sospeso da tempo, si è ritenuto di svolgere un'interlocuzione tra i

Gruppi per superare gli elementi di divergenza.

Si è convenuto altresì di iscrivere successivamente all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 2479 (riconoscimento del diritto di accesso alla rete *internet*), ove assegnato, il disegno di legge n. 1444 (Osservatorio nazionale sostegno psicologico personale Forze di polizia), e il disegno di legge n. 2410 (Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro).

In ogni caso, alla ripresa dei lavori e sulla base del calendario di gennaio dell'Assemblea nonché del Parlamento in seduta comune, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza per meglio definire la programmazione.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) informa che, quanto al disegno di legge n. 1650, ha già predisposto una bozza di testo che sarà inviato ai componenti del Comitato ristretto.

#### CONVOCAZIONE COMITATO RISTRETTO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 747 e connessi (sport in Costituzione) è convocato domani, 23 dicembre, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

#### CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata domani, 23 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica altresì che un'ulteriore seduta è convocata domani, alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2463](#)

Art. 5

##### 5.6 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

*All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:*

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

##### 5.7 (testo 2)

[Vitali](#)

*All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:*

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni



previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

#### **5.9 (testo 2)**

[Garnero Santanchè](#), [Malan](#), [La Russa](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:*

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

#### **5.10 (testo 2)**

[Quagliariello](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:*

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

